

REGIONE
TOSCANA



DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Allegato A

**Sistema regionale di accreditamento degli organismi
che svolgono attività di formazione
(art. 71 Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.)**

*Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi
e modalità di verifica*

Premessa	3
art. 1 - Finalità	5
art. 2 - Ambito di applicazione	5
2.1 Soggetti non tenuti all'accreditamento	6
2.2 Regimi particolari di accreditamento	7
2.3 Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione	7
2.4 Accreditamento formazione per l'istruzione e formazione professionale	8
2.4.1 Requisiti specifici per Accreditamento ambito "Obbligo d'istruzione"	8
art. 3 - Destinatari dell'accreditamento	9
art. 3 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento	11
art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento degli organismi formativi	12
art. 5 - Rilascio dell'accreditamento e gestione delle variazioni	57
5.1 Procedura di accreditamento	57
5.2 Comunicazione e gestione delle variazioni	59
art. 6 - Accreditamento e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità	60
art. 7 - Validità dell'accreditamento e sistema dei controlli	60
7.1 Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento	61
7.2 Sistema dei controlli	61
7.3 Rilevazione delle non conformità	62
7.4 Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate	63
art. 8 - Monte crediti	64
8.1 Determinazione del Monte Crediti	64
8.2 Gestione del Monte Crediti	65
art. 9 - Cause di sospensione e revoca dell'accreditamento	72
art. 10 - Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento	74
art. 11 - Rinuncia all'accreditamento	75
art. 12 - Accreditamento e candidature su bandi pubblici per attività formative	75
art. 12 bis - Il sistema di valutazione degli organismi formativi accreditati	75
art. 13 - Controversie	79
art. 14 - Norme transitorie per il passaggio dal sistema di accreditamento di cui alla DGR 968/2007 e ss.mm.ii. al sistema di accreditamento di cui alla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.	79
art. 15 - Ricognizione dei principali adeguamenti richiesti agli organismi formativi accreditati a valere sull'avviso pubblico approvato con decreto 16916/2017 e ss.mm.ii. e indicazione dei termini per l'adeguamento - Abrogato	79
art. 16 - Disposizioni per l'adeguamento da parte degli organismi formativi che hanno presentato domanda a valere sull'avviso pubblico n. 16916/2017 e ss.mm.ii. - Abrogato	79
art. 17 - Norme Transitorie	80
art. 18 - Disposizioni per l'emergenza Covid-19	80
Elenco A	82

Premessa

L'evoluzione del sistema regionale di accreditamento

La riforma del sistema regionale della formazione professionale a seguito della approvazione delle modifiche alla L.R. 32/2002 si è posta quale obiettivo prioritario la risposta al fabbisogno formativo attraverso modalità organizzative e di integrazione tali da assicurare nel lungo periodo efficacia e sostenibilità degli interventi.

L'efficacia di un sistema di istruzione e formazione si misura, infatti, oltre che in termini di sviluppo e grado di consapevolezza degli individui, anche in funzione della capacità di offrire loro percorsi di qualificazione che siano in grado di integrare i diversi canali dell'apprendimento: scuola, formazione, università e mondo del lavoro oltre a permettere la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali.

Il sistema della formazione professionale regionale deve essere in grado di:

- promuovere il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, considerato come condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell'occupabilità;
- migliorare, attraverso un sistema condiviso di standard professionali e certificazioni trasparenti e affidabili, i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro tra imprese e lavoratori;
- migliorare i collegamenti tra politiche del lavoro e politiche di sviluppo economico e tra politiche del lavoro e dei sistemi formativi.

Nell'ambito delle priorità di riforma del sistema della formazione professionale si colloca l'esigenza di una revisione del sistema regionale di accreditamento sia in termini di maggiore selettività delle strutture formative, sia in termini di sostenibilità e trasparenza dei dispositivi e delle procedure.

L'accreditamento viene riformato allo scopo di realizzare un sistema nel quale la valutazione delle agenzie formative non sia basata unicamente su requisiti di carattere formale, ma anche su elementi connessi alla performance, che possano essere valutati dall'utenza al momento della scelta e che siano da stimolo alle agenzie per migliorare il livello dei servizi.

La misurazione della performance in termini di esiti formativi e occupazionali è peraltro già presente in molti sistemi di accreditamento di altre regioni ed è ritenuta un elemento imprescindibile di un sistema formativo permanentemente teso al miglioramento della qualità.

Si è ritenuto necessario mantenere e sviluppare un sistema di accreditamento degli organismi formativi strutturato e gestito in stretta connessione con il sistema di gestione e controllo delle attività e degli interventi finanziati/riconosciuti erogati dagli organismi stessi.

Da una parte si deve garantire la possibilità dell'organismo di entrare nel sistema - rispondendo comunque ai requisiti fondamentali del dispositivo - dall'altra, la permanenza nel tempo all'interno del sistema da parte degli organismi che operano costantemente sul territorio regionale viene determinata dalla qualità con la quale essi gestiscono le attività, dall'adozione di comportamenti professionalmente corretti e dai risultati di efficienza ed efficacia ottenuti.

Il mantenimento dell'accreditamento dipende sia dal possesso di determinati requisiti, sia in maniera significativa dalla corretta gestione degli interventi realizzati secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali e dalla correttezza professionale; esso dipende inoltre anche dalla capacità dell'organismo di rendere un servizio di qualità all'utenza, misurato sotto il duplice profilo degli esiti occupazionali e della customer satisfaction. In tal senso, il superamento della prima verifica dei requisiti per ottenere l'accreditamento costituisce una sorta di "apertura di credito" quantificabile nell'assegnazione di un "pacchetto" di punti. Rispetto a questo "monte crediti iniziale" l'organismo formativo ha la possibilità di accrescere il punteggio (mediante l'acquisizione di crediti) qualora vi siano performance in termini di efficienza ed efficacia.

Al contrario l'organismo formativo il quale incorra in inadempienze, scorrettezze etc. rilevate nello svolgimento della sua attività o perda parte dei requisiti minimi richiesti, e/o abbia performance in termini di efficienza ed efficacia inferiori alla soglia minima, incorrerà nella riduzione del punteggio attraverso l'applicazione di debiti, fino all'eventuale revoca dell'accreditamento. La verifica del mantenimento avviene attraverso un sistema di controlli effettuati secondo specifiche procedure delineate nella presente normativa.

La novità della riforma impostata con il presente atto consiste inoltre nel delineare un sistema di rating quale strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi da parte degli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici; le performance degli organismi formativi sono misurate mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di un indice sintetico di accreditamento e da un indice sintetico di valutazione calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività formative con particolare attenzione alla valutazione della soddisfazione di utenti e imprese, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi.

Art. 1 - Finalità

Con la procedura di accreditamento, la Regione Toscana individua gli Organismi formativi, con sedi sul territorio della regione Toscana, abilitati a realizzare in Toscana attività formative finanziate con risorse pubbliche - art. 17 comma 1 della L.R.T. 32/2002 - nel rispetto della programmazione regionale.

Individua altresì gli organismi formativi, con sedi sul territorio della regione Toscana, abilitati a realizzare in Toscana le attività riconosciute di cui all'art. 17 comma 2 della L.R.T. 32/2002, nonché ad erogare le attività di formazione per utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.), salvo specifiche diverse disposizioni e condizioni contenute nei bandi a voucher.

La Regione Toscana regola il sistema di accreditamento regionale, in attuazione della LR 32/02 e del Regolamento di esecuzione (DPGR 47/03 e sue modifiche) ed in coerenza con gli indirizzi definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 166 del 25.05.2001, e con l'Intesa per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 8 comma 6 legge 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, applicando il presente dispositivo dei requisiti e sistema procedurale al fine di promuovere nel sistema regionale dell'offerta formativa il conseguimento di standard minimi di qualità, a garanzia dell'utenza e di una corretta gestione dei fondi pubblici.

Art. 2 - Ambito di applicazione

L'accREDITAMENTO viene concesso per lo svolgimento di servizi formativi ovvero:

- ◆ *Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore - Interventi formativi* – corsuali e individualizzati – post obbligo, post diploma e post laurea, ovvero rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale o nel sistema dell'istruzione superiore o comunque con più di 18 anni di età, soggetti che abbiano conseguito la laurea; occupati e non occupati, CIGS e mobilità.

Tipologia degli interventi:

- formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo;
- percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS) con esclusione dei soggetti di cui al successivo punto 2.1;
- alta formazione post laurea;
- ◆ *Formazione continua* – Interventi – individualizzati/corsuali – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda.

Nel caso della formazione per il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dalla presente direttiva, ulteriori requisiti, descritti in apposita sezione.

L'accreditamento ottenuto per i servizi formativi ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20% del costo complessivo del progetto formativo nel cui ambito esse si svolgono.

L'accreditamento per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici ha validità anche per realizzare attività riconosciute ai sensi della L.R.T. 32/2002 articolo 17 comma 2.

Per la realizzazione di progetti formativi, in caso di associazione di più organismi, l'obbligo di accreditamento degli stessi e l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 12 della presente direttiva regionale si estende a tutti gli organismi attuatori. Invece, per la realizzazione di progetti di natura non esclusivamente formativa, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di accreditamento non si estende a tutti i soggetti attuatori ma solo ai soggetti che erogano le attività formative previste nel progetto. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 2.1, nel caso di associazione tra organismi formativi e imprese l'obbligo di accreditamento non si applica alle imprese a condizione che il loro ruolo sia limitato ad attività di formazione sui processi produttivi dell'impresa medesima.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività gli Organismi formativi accreditati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché non siano di loro proprietà e purché siano coperti da titolo di disponibilità limitato alla durata dell'edizione del corso per la quale sono utilizzati. Tali locali, oltre a rispettare quanto previsto al paragrafo A4 della DGR 881/2022, devono garantire una superficie minima di 1,80 mq./allievo ed essere corredati di servizi igienici. Inoltre devono rispettare quanto previsto all'art. 4 requisito II.1.1.d) - *rispetto della normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche* e requisito II.1.5 - *rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Per i locali in disponibilità temporanea deve in ogni modo essere garantito il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza e agibilità dei locali. Tali locali devono essere individuati - e la loro disponibilità documentata - in ogni caso prima dell'avvio delle attività.

Qualora si tratti di attività di formazione continua, realizzata all'interno di una impresa, si applica quanto previsto al paragrafo A4 della DGR 881/2022.

Art. 2.1 - Soggetti non tenuti all'accreditamento

Con riferimento all'art. 69 del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii. non sono soggetti all'accreditamento, limitatamente alle attività ivi indicate:

- le aziende, per le attività di stage e tirocinio che in esse vengono realizzate;
- le strutture che svolgono servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica e di ricerca, limitatamente a tali servizi;
- gli istituti scolastici e le università per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti ;
- gli istituti scolastici e le Università per le attività di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) di cui all'art.14 bis comma 2 lettera a) della l.r. 32/02;
- gli istituti tecnici superiori ITS per i percorsi di cui all'art.14 bis comma 2 lettera b) della l.r. 32/02;
- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale (ivi compreso il caso di interventi finalizzati all'inserimento in organico sulla base di accordi sindacali);
- gli istituti scolastici e i centri provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.

Tali soggetti sono, comunque, tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale è affidata la gestione. Sono equiparati ai datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale i consorzi che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle proprie consorziate e le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle aziende associate.

Art. 2.2 - Regimi particolari di accreditamento

Per la realizzazione delle seguenti tipologie di servizi formativi è previsto il rilascio di un accreditamento speciale come previsto all'art.70 del Regolamento 47/R 2003 e s.m.i.:

- a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
- b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accREDITamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
- c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale;
- c bis) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 14 della L.R. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 lett. a) e c) della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dalla presente direttiva, ulteriori requisiti definiti con successivo art. 2.4.

La definizione dei requisiti e delle modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale sono definiti con specifica delibera di giunta regionale ai sensi dell'articolo 70 comma della l.r. 32/02.

Art. 2.3 - Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione (art. 70 bis REG. 47/r)

Abrogato - con DGPR 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6, l'articolo 70 bis del regolamento 43/R/2003 è stato abrogato.

Art. 2.4 - Accredитamento ambito “Obbligo d’istruzione” (REG. 47/r art 70 comma 3)

L’accreditamento nell’ambito dell’obbligo d’istruzione viene concesso per lo svolgimento dei seguenti servizi formativi:

- Interventi formativi destinati a ragazzi, in uscita dalla scuola secondaria di I° grado, che non proseguono nel canale d’istruzione scolastica e decidono di soddisfare l’obbligo formativo previsto fino ai 18 anni dall’art. 68 L.144/99, nella formazione professionale promossa dal sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale. Gli interventi formativi sono finalizzati al conseguimento di una qualifica/diploma professionale nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all’art. 14, comma 2 lett. a) e c) della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii..

I percorsi formativi di istruzione e formazione professionale si connotano per l’erogazione personalizzata e orientativa volta a valorizzare le esperienze degli allievi e favorire integrazioni dell’apprendimento ai fini:

- del proseguimento in livelli superiori di formazione,
- del passaggio ad altri percorsi formativi o dell’istruzione,
- dell’inserimento nel mercato del lavoro

L’erogazione della formazione si caratterizza per l’attenzione alle aspettative di ciascun partecipante nel rispetto e valorizzazione delle caratteristiche proprie di ognuno, al fine di sviluppare la predisposizione all’apprendimento pratico-operativo, pure in presenza di eventuali debolezze di motivazioni.

Gli standard professionali, formativi e di certificazione relativi alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale sono disciplinati dagli atti di indirizzo regionale per la realizzazione dell’offerta di istruzione e formazione nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni fissati dal Miur (art. 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005) e degli standard di percorso definiti dal sistema regionale delle competenze ai sensi della DGR 988/2019 e ss.mm.ii..

Art. 2.4.1 - Requisiti specifici per Accredитamento ambito “Obbligo d’istruzione”

I requisiti di seguito indicati sono quelli che devono essere considerati in aggiunta a quelli comuni indicati all’Art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento degli organismi formativi:

- a) non avere finalità di lucro e offrire servizi educativi destinati all’istruzione e formazione dei giovani fino ai 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell’organismo;
- b) prevedere un progetto educativo finalizzato a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze di cui al Decreto della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
- c) applicare il CCNL Formazione Professionale - anni 2011-2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012 e successivi rinnovi e modifiche nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi citati. La disposizione si applica anche alle eventuali variazioni successive al rilascio dell’accreditamento. Gli enti bilaterali possono applicare il CCNL di riferimento. Questa possibilità è consentita se è raggiunto un accordo bilaterale volto ad armonizzare il CCNL di riferimento con quello della formazione sopra richiamato per garantire che siano presenti gli istituti contrattuali previsti da quest’ultimo, ove quello di riferimento non li preveda o siano inferiori. L’avvenuta armonizzazione deve essere comunicata al Settore competente;
- d) prevedere nelle attività educative personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 226/05);
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;

- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurandola certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione.

Il requisito di cui al punto c) non si applica agli Enti Pubblici Locali.

I requisiti richiesti all'Organismo per acquisire e mantenere l'accreditamento sono puntualmente dettagliati nel successivo articolo 4 (Dispositivo operativo dei requisiti).

L'accreditamento per l'ambito "Obbligo d'istruzione" non è previsto per gli istituti scolastici, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) per i quali la normativa di riferimento è la DGR 894/2017 e ss.mm.ii..

L'accreditamento per l'ambito "Obbligo d'Istruzione" non è altresì previsto in caso di forme associative e consorzi costituiti ai sensi dell'art. 7, comma 10 del DPR 275/99, laddove lo statuto preveda esclusivamente la presenza di Istituzioni Scolastiche e/o CPIA Regionali, per i quali la normativa di riferimento è la DGR 894/2017 e ss.mm.ii..

Qualora lo statuto consenta la partecipazione di altri soggetti di diritto privato diversi da quelli sopra richiamati si applica il presente disciplinare.

Art. 3 - Destinatari dell'accreditamento

Sono tenuti all'accreditamento tutti gli Organismi formativi – con sedi localizzate in Toscana - pubblici o privati che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e s.m.i., e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

Per Organismo di formazione deve intendersi un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie (o comunque sancita da altri atti di analoga valenza¹).

Nell'ambito dell'Organismo deve sussistere:

- un assetto organizzativo che garantisca le funzioni di:
 - direzione e coordinamento dell'organismo;
 - gestione amministrativa - finanziaria;
 - gestione operativa;
 - gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti realizzati all'interno dei percorsi;
- unità immobiliari adeguate all'assetto organizzativo;
- capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie e/o capacità di gestire attività riconosciute.

¹ - Qualora trattasi di ente pubblico il cui statuto/atto costitutivo rimandi, per la disciplina delle relative attività, ad altri atti amministrativi e regolamentari, i riferimenti a questi devono essere indicati nella dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante.

- Qualora trattasi di ente che possieda finalità formative e/o orientative in virtù di disposizioni normative regionali e/o nazionali, devono essere indicate nella dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante le normative di riferimento.

L'Organismo deve dimostrare di godere di una disponibilità continuativa nel tempo ed esclusiva del set minimo di locali che devono essere presenti sul territorio regionale.

Il legale Rappresentante deve dotarsi di firma digitale.

Tutte le comunicazioni, le istanze e tutta la documentazione richiesta dal sistema di accreditamento dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo accreditamento.

I requisiti richiesti all'Organismo per acquisire e mantenere l'accreditamento sono puntualmente dettagliati nel successivo articolo 4 (Dispositivo operativo dei requisiti).

Art. 3 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento (art. 71 quater regolamento 47/R)

- 1) Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
 - che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
 - che hanno commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell'accREDITamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell'articolo 9, tabella D, punti D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8 e D.9 del presente disciplinare, e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nella stesa tabella D.

- 2) Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante:
 - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646;
 - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.

Art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento degli organismi formativi

Sono individuati 11 requisiti minimi attinenti l'organismo, articolati in 4 criteri relativi a :

- *la struttura organizzativa ed amministrativa*
- *la struttura logistica*
- *il sistema di relazione con il contesto locale*
- *le performance*

Per ciascuno dei requisiti minimi sono state individuate oltre al contenuto del requisito stesso, anche:

- a) tipologie di evidenze minime, ovvero la documentazione o il tipo di situazione che dimostra il possesso del requisito da parte dell'organismo;
- b) modalità minime di verifica documentale, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione;
- c) modalità minime di verifica diretta, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso accertamento diretto;
- d) indicazioni minime per il mantenimento, ovvero gli adempimenti a cura dell'organismo e le relative verifiche a cura dell'amministrazione rispettivamente per dimostrare e per accertare il mantenimento nel tempo del requisito minimo.

Nella tabella che segue sono elencati i requisiti minimi previsti, articolati nei quattro criteri.

Criterio	Requisito minimo
<i>I. la struttura organizzativa ed amministrativa dell'organismo</i>	I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo
	I.2 Situazione economico-finanziaria dell'organismo
	I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate
	I.4 Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati
<i>II. la struttura logistica</i>	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
<i>III. le relazioni</i>	III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale
<i>IV. le performance</i>	IV.1 Livello di efficienza progettuale
	IV.2 Livello di abbandono
	IV.3 Livello successo formativo
	IV.4 Soddisfazione dell'utenza
	IV. 5 Valutazione degli esiti occupazionali

Criterion I: the organizational and administrative structure of the organization

Requirement I.1: Nature and statutory purpose of the organization

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>I.1.1 Lo statuto/atto costitutivo deve esplicitamente prevedere tra le finalità lo svolgimento di attività formativa</p>			Verifica del rispetto del requisito.	Verifiche a campione.
<p>I.1.2 Accredito ambito "Obbligo d'istruzione" Lo statuto/atto costitutivo deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro e tra le finalità lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione e formazione dei giovani fino 18 anni</p>			Verifica del rispetto del requisito.	Verifiche a campione.

Requisito I.2: Situazione economico-finanziaria dell'organismo

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>I.2.1 L'organismo non deve trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni:</p> <p>I.2.1 a) stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né deve esservi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;</p> <p>I.2.1 b) non devono essere pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione.	Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il mantenimento del requisito. Verifiche a campione.
<p>I.2.2 Nei confronti del legale rappresentante :</p> <p>I.2.2 a) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646.;</p> <p>I.2.2 b) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;</p> <p>I.2.2 c) il legale rappresentante non deve aver ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell'accREDITAMENTO, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell'articolo 9, tabella D, punti D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8 e D.9 del presente disciplinare, e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nella stesa tabella D;</p> <p>I.2.2 d) assenza di condanne passate in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione.	Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il mantenimento del requisito. Verifiche a campione.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>I.2.3 L'organismo formativo non deve aver commesso:</p> <p>I.2.3 a) violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;</p> <p>I.2.3 b) gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;</p> <p>I.2.3 c) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione.	Verifiche a campione.
<p>I.2.4 Rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione della L. 68/99 per gli organismi soggetti a tale obbligo.</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione.	Verifiche a campione.
<p>I.2.5 - abrogato</p>				

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>I.2.6 Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato in base alla normativa europea recepita nell'ordinamento italiano o comunque secondo una modulistica predefinita di riclassificazione (requisito di mantenimento)</p>	<p>Attestazione asseverata, redatta su apposita modulistica regionale, sottoscritta da parte di un revisore legale iscritto al registro nazionale (decreto legislativo n. 39 del 2010 e successive norme attuative), con dati di sintesi estratti dal bilancio redatto in base alla normativa europea, recepita dall'ordinamento italiano (Art. 3423 del Codice Civile) solo quando richiesto dalle norme civilistiche.</p> <p>Per gli organismi che non sono tenuti alla redazione del bilancio i dati di sintesi sono estratti dalla dichiarazione fiscale.</p> <p>La modulistica è consultabile sul sito internet della Regione Toscana alla pagina dedicata all'Accreditamento alla Formazione.</p>			<p>Il requisito si applica a partire dal 1° esercizio finanziario successivo al rilascio dell'accREDITAMENTO.</p> <p>Invio della attestazione asseverata del revisore legale, redatta su modulistica regionale, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno precedente.</p> <p>Verifica della correttezza dell'attestazione.</p> <p>Verifica a campione.</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>I.2.7 Soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione (requisito di mantenimento)</p>	<p>Attestazione asseverata, sottoscritta da parte di un revisore legale iscritto al registro nazionale (decreto legislativo n. 39 del 2010 e successive norme attuative), del volume d'affari afferente alle attività di formazione rispetto al volume d'affari complessivo, redatta su modulistica regionale.</p> <p>Le attività di formazione dovranno essere distinte secondo il dettaglio previsto dalla suddetta modulistica regionale.</p> <p>Il volume d'affari globale e quello dell'attività di formazione che possono essere considerati sono unicamente quelli per i quali l'organismo ha svolto in maniera diretta l'attività formativa mentre non può essere considerato il volume di attività di formazione riferito ad attività svolte da partner di progetto. Il revisore legale dichiara esplicitamente la sussistenza di tale circostanza.</p>			<p>a) Volume d'affari globale del 1° esercizio finanziario successivo al rilascio dell'accREDITamento ≥ 50.000 euro di cui almeno il 30% derivante dal Volume dell'Attività di Formazione;</p> <p>b) Volume d'affari globale del 2° esercizio finanziario successivo al rilascio dell'accREDITamento ≥ 80.000 euro di cui almeno il 40% derivante dal Volume dell'Attività di Formazione;</p> <p>c) Volume d'affari globale del 3° esercizio finanziario - successivo al rilascio dell'accREDITamento ≥ 100.000 euro di cui almeno il 60% derivante dal Volume dell'Attività di Formazione;</p> <p>d) Volume d'affari globale del 4° esercizio finanziario successivo al rilascio dell'accREDITamento ≥ 100.000 euro. Il Volume dell'Attività di Formazione deve essere almeno $\geq 60\%$. Tale percentuale è calcolata sulla media aritmetica dei valori del bilancio dell'anno in esame e dell'anno precedente;</p> <p>e) a partire dal 5° esercizio finanziario , successivo al rilascio dell'accREDITamento, in poi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Volume d'affari globale di ciascun esercizio finanziario deve essere ≥ 100.000 euro; - il Volume dell'Attività di Formazione deve essere almeno $\geq 60\%$. Tale percentuale è calcolata sulla media aritmetica dei valori del bilancio dell'anno in esame e dei due anni precedenti . <p>Per Volume dell'Attività di Formazione si intende unicamente il Volume derivante dalle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività formative finanziate/riconosciute dalla Regione Toscana, da altre Regioni Italiane o da Enti Pubblici Nazionali; - attività formative finanziate da fondi paritetici interprofessionali;

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
				<ul style="list-style-type: none"> - attività formative finanziate nell'ambito di fondi/programmi nazionali e comunitari; - attività di politica attiva del lavoro quali orientamento/informazione/consulenza per l'occupabilità delle persone, outplacement, empowerment, mobilità delle persone, inserimento lavorativo, ricerca/valutazione in ambito di formazione/lavoro o in ambiti connessi, supporto al management e alla creazione di impresa (anche in forma individuale/consulenziale), finanziata da enti pubblici italiani o da istituzioni pubbliche comunitarie; - attività formative a libero mercato in ambito di formazione continua e/o rivolta all'inserimento lavorativo a condizione che i destinatari siano imprese e che la formazione sia documentata mediante contratto tra agenzia e impresa (in caso di più agenzie il contratto deve specificare la quota spettante a ciascuna) e mediante fatture; - attività formative a libero mercato erogata in virtù di obblighi di legge, per la quale è necessario l'accREDITAMENTO regionale, anche se non inserita nel repertorio regionale delle figure o profili, a condizione che sia regolata da accordi Stato-Regioni o da normative specifiche ricompresi nell'Elenco A allegato al presente atto².

² Gli accordi Stato-Regioni e le norme prese in considerazione sono i seguenti:

- accordo stato regioni su Rspg e Asp del 26.1.2006 atto n. 2407(in corso di revisione)
- accordo stato regioni su lavoratori in quota del 26.1.2006 atto n. 2429
- accordo stato regioni su Rspg datore di lavoro n. 223/CSR del 21.12.2011
- accordo stato regioni su attrezzature n. 53/CSR del 22.2.2012
- art. 98 D.lgs. 81/2008 e allegato XIV sul coordinatore della sicurezza
- accordo n. 221/CSR del 21.12.2011 sulla formazione generica e specifica in materia di sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
				<p>Relativamente all'entità del volume d'affari globale ed alla percentuale del volume dell'attività di formazione di cui ai punti precedenti è ammessa la possibilità per un solo esercizio finanziario di un margine di tolleranza in negativo del 20%. Tale margine può riguardare uno o entrambi i parametri, ovvero il volume d'affari globale e la percentuale del volume dell'Attività di Formazione.</p> <p>Il requisito di mantenimento relativo al Volume dell'Attività di Formazione non è richiesto :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agli Enti Locali e alle loro associazioni rappresentative; 2. ai Soggetti ai quali la legge attribuisce, tra le attività istituzionali, anche l'Attività di Formazione; 3. ai soggetti controllati o totalmente partecipati da Enti pubblici con volume d'affari relativo all'attività di formazione di almeno 100.000 euro. Tale volume d'affari è calcolato sulla media aritmetica del volume d'affari relativo all'attività di formazione dell'anno in esame e dei due anni precedenti (ove disponibili);

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
				<p>4. ai soggetti partecipati da almeno 4 Enti locali/regioni, che svolgono , per conto di tali soggetti pubblici , sulla base di un accordo formalizzato, servizi inerenti la formazione professionale nell'ambito delle filiere strategiche regionali, individuate dalla DGR di cui all'art.15 comma 2 lettera a) della l.r. 32/2002, con volume d'affari relativo all'attività di formazione di almeno 100.000 euro. Tale volume d'affari è calcolato sulla media aritmetica del volume d'affari relativo all'attività di formazione dell'anno in esame e dei due anni precedenti (ove disponibili).</p> <p>Inserimento dei dati nel sistema informativo della Regione ed invio dell'attestazione asseverata del revisore legale, redatta su modulistica regionale, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno precedente).</p> <p>Verifica della correttezza dell'attestazione.</p> <p>Verifica a campione.</p>

Requisito I.3: Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate

Ogni figura professionale non può svolgere più di due funzioni all'interno dello stesso organismo formativo accreditato e non può prestare la propria opera professionale, riferita alle funzioni sotto indicate (ad eccezione della funzione I.3.5), per più di un organismo formativo accreditato, includendo le Istituzioni scolastiche, le università, i C.P.I.A. accreditati ai sensi della DGR 894/17 e ss.mm.ii.. La figura professionale di cui alla funzione I.3.5 – Presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti – potrà svolgere l'attività per non più di due organismi formativi accreditati, includendo le Istituzioni scolastiche, le università, i C.P.I.A. accreditati ai sensi della DGR 894/17 e ss.mm.ii..

I contratti di lavoro subordinato part-time devono prevedere un numero minimo di 16 ore settimanali.

- a) Alla data di presentazione della domanda di accreditamento l'organismo formativo deve avere in organico almeno due persone – di cui una che ricopra figure di presidio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi (secondo quanto disposto dall'art. 19 D. Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.96), full time o part time – a condizione che il totale delle ore contrattuali del suddetto personale in organico sia almeno pari a quello di un dipendente full time .
- b) Entro il termine del primo esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO l'organismo formativo deve avere in organico almeno due persone che ricoprono figure di presidio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi (secondo quanto disposto dall'art. 19 D. Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.96) , full time o part time, a condizione che il totale delle ore contrattuali del suddetto personale in organico, sia almeno pari a quello di un dipendente full time.
- c) Entro il termine del secondo esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO, l'organismo formativo deve avere in organico almeno tre persone – di cui due che ricoprono figure di presidio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi (secondo quanto disposto dall'art. 19 D. Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.96), full time o part time, a condizione che il totale delle ore contrattuali del suddetto personale in organico sia almeno pari a quello di due dipendenti full time .

La condizione richiesta entro il secondo esercizio finanziario successivo all'accREDITAMENTO, di cui alla lettera c), deve essere mantenuta anche negli anni successivi.³

Nei casi di cui sopra l'amministratore o socio, se presente, qualora svolga una delle funzioni di presidio in virtù di un incarico che lo lega all'organismo formativo per una durata di almeno dodici mesi, può essere computato nel calcolo delle figure di presidio richieste con rapporto di lavoro subordinato, fermo restando che nei casi di cui ai punti a), b) e c) deve comunque essere presente in organico almeno una figura di presidio con contratto di lavoro subordinato. Ai fini del calcolo del personale in organico può essere previsto un solo amministratore/socio.

Ai fini del rispetto del presente requisito, si considera nell'organico dell'organismo formativo il personale distaccato da un altro soggetto se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il soggetto distaccante e il soggetto distaccatario hanno un rapporto di controllo, collegamento o partecipazione o comunque i soggetti fanno parte del medesimo gruppo societario;
- il distacco presso il soggetto distaccatario abbia una durata di almeno dodici mesi e un numero minimo di 16 ore settimanali;
- il soggetto distaccante rispetti il requisito di cui al precedente punto I.2.3. A tal fine, lo stesso dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Verranno effettuati controlli a campione.

³ L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

I.3.a) Accredитamento ambito “Obbligo d’istruzione”

L’organismo formativo deve avere in organico, fin dal momento dell’accreditamento ambito Obbligo istruzione e per tutto il periodo in cui permane tale accreditamento, almeno tre persone a condizione che il totale delle ore contrattuali sia almeno pari a quello di due dipendenti full time (72 ore settimanali⁴).

Due delle tre persone devono ricoprire figure di presidio ed avere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi (secondo quanto disposto dall’art. 19 D. Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.96), full time o part time, a condizione che il totale delle ore contrattuali delle figure di presidio sia almeno pari a quello di un dipendente full time e un dipendente part time al 50% (54 ore settimanali). In questo caso non è ammesso, nel conteggio, l’eventuale amministratore o socio.

I contratti di lavoro subordinato part-time devono prevedere un numero minimo di 16 ore settimanali.

Ai fini del rispetto del presente requisito, si considera nell’organico dell’organismo formativo il personale distaccato da un altro soggetto se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il soggetto distaccante e il soggetto distaccatario hanno un rapporto di controllo, collegamento o partecipazione o comunque i soggetti fanno parte del medesimo gruppo societario ;
- il distacco presso il soggetto distaccatario abbia una durata di almeno dodici mesi e un numero minimo di 16 ore settimanali;
- il CCNL applicato al rapporto di lavoro oggetto del distacco è il CCNL Formazione Professionale – anni 2011–2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012 e successivi rinnovi e modifiche. La disposizione si applica anche alle eventuali variazioni successive al rilascio dell’accreditamento;
- il soggetto distaccante rispetti il requisito di cui al precedente punto I.2.3. A tal fine, lo stesso dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Verranno effettuati controlli a campione.

Di seguito i requisiti specifici per figura di presidio fermo restando i requisiti di cui ai precedenti punti I.3 e I.3.a) sopra riportati.

⁴ Si applica il CCNL Formazione Professionale, di cui all’art. 2.4.1, che prevede 36 ore settimanali.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>I.3.1 Presidio della funzione di direzione dell'organismo da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p>I.3.1.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p>I.3.1.b) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro / professionale che copra un arco temporale continuativo di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p>I.3.1.c) deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione e/o dell'orientamento e/o del mercato del lavoro, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma di scuola superiore + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane in settori diversi, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un titolo di scuola dell'obbligo + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione/dell'orientamento/del mercato del lavoro; 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ curriculum vitae ➢ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.3.1.d) e I.3.1.e) e per il curriculum vitae. 	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p>	<p>Verifica, almeno a campione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.3.1.d) e I.3.1.e) che attesta il mantenimento del requisito. ➢ Aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta. Il monte ore complessivo deve essere pari ad almeno 12 ore di formazione nel biennio. La decorrenza del primo biennio è il primo gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'accREDITamento. Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento. Il requisito deve essere attestato mediante l'invio di una comunicazione su modello regionale. Tipologia di evidenza: attestati di esito con descrizione dei contenuti del corso. <p>Verifiche a campione.</p>

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
<p>I.3.1.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646;</p> <p>I.3.1 e) assenza di condanne passate in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .</p> <p>I.3.1.f) Accreditamento ambito "Obbligo d'istruzione"</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del CCNL Formazione Professionale – anni 2011–2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012 e successivi rinnovi e modifiche. 				

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>I.3.2 Presidio della funzione di gestione amministrativa e finanziaria dell'organismo da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p>I.3.2.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p>I.3.2.b) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale continuativo di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p>I.3.2.c) deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un titolo di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche <p><i>In caso di organismi che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui all'art. 17 della l.r. 32/2002:</i> in alternativa all'esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche è richiesta esperienza nella gestione amministrativa ed economica di attività riconosciute di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. 32/2002;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ curriculum vitae ➤ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.3.1.d) e I.3.1.e) e per il curriculum vitae. 	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p>	<p>Verifica, almeno a campione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/ 2000 per i punti I.3.1.d) e I.3.1.e) che attesta il possesso del requisito. ➤ Aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta. Il monte ore complessivo deve essere pari ad almeno 12 ore di formazione nel biennio. La decorrenza del primo biennio è il primo gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'accREDITAMENTO. <p>Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento.</p> <p>Il requisito deve essere attestato mediante l'invio di una comunicazione su modello regionale.</p> <p>Tipologia di evidenza: attestati di esito con descrizione dei contenuti del corso.</p> <p>Verifiche a campione.</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>I.3.2.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646;</p> <p>I.3.2 e) assenza di condanne passate in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.</p> <p>I.3.2 f) Accreditamento ambito "Obbligo istruzione"</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del CCNL Formazione Professionale – anni 2011–2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012 e successivi rinnovi e modifiche. 				

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>I.3.3 Presidio della funzione amministrativa da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p>I.3.3.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p>I.3.3.b) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale continuativo di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p>I.3.3.c) deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni amministrative in organismi pubblici o privati operanti nel settore della formazione/orientamento, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ titolo scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni amministrative in organismi pubblici o privati operanti nel settore della formazione/orientamento; <p>I.3.3.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646;</p> <p>I.3.3.e) assenza di condanne passate in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.</p> <p>I.3.3.f) Accreditamento ambito "Obbligo istruzione"</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del CCNL Formazione Professionale – anni 2011–2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012 e successivi rinnovi e modifiche. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ curriculum vitae ➤ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.3.1.d) e I.3.1.e) e per il curriculum vitae. 	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p>	<p>Verifica, almeno a campione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/ 2000 per i punti I.3.1.d) e I.3.1.e) che attesta il possesso del requisito. ➤ Aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta. Il monte ore complessivo deve essere pari ad almeno 12 ore di formazione nel biennio. La decorrenza del primo biennio è il primo gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'accREDITamento. Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento. Il requisito deve essere attestato mediante l'invio di una comunicazione su modello regionale. ➤ Tipologia di evidenza: attestati di esito con descrizione dei contenuti del corso. <p>Verifiche a campione.</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>I.3.4 Presidio della funzione di coordinamento da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <p>I.3.4.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva;</p> <p>I.3.4.b) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p>I.3.4.c)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi, oppure ▪ deve possedere un diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi; <p>I.3.4.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646;</p> <p>I.3.4.e) assenza di condanne passate in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;</p> <p>I.3.4.f) Accreditamento ambito "Obbligo d'istruzione"</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del CCNL Formazione Professionale – anni 2011–2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012 e successivi rinnovi e modifiche. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ curriculum vitae ➤ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.3.1.d) e I.3.1.e) e per il curriculum vitae. 	<p>verifica della correttezza della dichiarazione.</p>	<p>Verifica, almeno a campione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/ 2000 per i punti I.3.1.d) e I.3.1.e) che attesta il possesso del requisito. ➤ Aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta. Il monte ore complessivo deve essere pari ad almeno 12 ore di formazione nel biennio. La decorrenza del primo biennio è il primo gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'accREDITamento. Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento. Il requisito deve essere attestato mediante l'invio di una comunicazione su modello regionale. Tipologia di evidenza: attestati di esito con descrizione dei contenuti del corso. <p>Verifiche a campione.</p>

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>I.3.5 Presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti da parte di una persona:</p> <p>I.3.5.a) il cui nominativo è presente nell'elenco regionale delle persone in possesso della specifica certificazione di competenze professionali conseguito a seguito di specifico percorso formativo e del superamento del relativo esame finale;</p> <p>I.3.5.b) deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi. Non sono ammissibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito.</p> <p>I.3.5.c) che non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646.;</p> <p>I.3.5.d) assenza di condanne passate in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;</p> <p>I.3.5.e) che non deve svolgere l'attività per più di due Organismi Formativi Accreditati, includendo le Istituzioni scolastiche, le università i C.P.I.A. Accreditati ai sensi della DGR 894/17 e ss.mm.ii.;</p> <p>I.3.5.f) Accreditamento ambito "Obbligo d'istruzione"</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del CCNL Formazione Professionale – anni 2011–2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012 e successivi rinnovi e modifiche . 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ curriculum vitae ➤ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.3.1.c) e I.3.1.d) e per il curriculum vitae. 	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p>	<p>Verifica, almeno a campione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/ 2000 per i punti I.3.1.c) e I.3.1.d) che attesta il possesso del requisito. ➤ Aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta. Il monte ore complessivo deve essere pari ad almeno 12 ore di formazione nel biennio. La decorrenza del primo biennio è il primo gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'accREDITamento. Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento. Il requisito deve essere attestato mediante l'invio di una comunicazione su modello regionale. Tipologia di evidenza: attestati di esito con descrizione dei contenuti del corso. <p>Verifiche a campione.</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>I.3.6 Accreditamento ambito “Obbligo d’istruzione”</p> <p>Competenze complessivamente possedute dalle risorse professionali in aggiunta alle funzioni di presidio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno una risorsa professionale con CV relativo a referenze specifiche in materia di consulenza orientativa; • almeno una risorsa con CV relativo all’assistenza all’inserimento lavorativo; • almeno una risorsa con CV relativo a referenze significative relative a progettazione formativa; • I docenti devono essere in possesso di abilitazione all’insegnamento oppure esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 226/05); • applicazione del CCNL Formazione Professionale – anni 2011–2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012 e successivi rinnovi e modifiche . 	<p>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 + curriculum vitae.</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p>	<p>Verifica, almeno a campione.</p>	<p>Verifiche a campione.</p>

Requisito I.4: Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>I.4.1 Conseguimento della certificazione di qualità, entro il termine di 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento, secondo le seguenti specifiche:</p> <p>I.4.1 a) La certificazione deve essere rilasciata da Enti o Gruppi di Valutatori accreditati ACCREDIA o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo il modello UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 (o EFQM / CAF per le Pubbliche Amministrazioni) o UNI ISO 29990 / UNI ISO 21001.</p> <p>I.4.1 b) Nel Manuale di Gestione della Qualità (ISO UNI) o nei Documenti di Formalizzazione della Gestione Qualità (EFQM o CAF) deve essere individuata una specifica procedura organizzativa di gestione dedicata alla "Rendicontazione di attività orientative/formative finanziate con fondi pubblici" (tale procedura non è richiesta agli organismi che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui al comma 2 dell'art. 17 della l.r. 32/2002).</p> <p>I.4.1 c) Il Sistema qualità deve inoltre specificatamente prevedere la formalizzazione della gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto stabilito dal disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle competenze.</p> <p>I.4.1 d) La certificazione deve riguardare la progettazione ed erogazione di servizi formativi.</p> <p>I.4.2 Presenza di un Piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari , obiettivi, azioni, risorse necessarie , modalità di realizzazione e verifica) e dimostrazione del suo stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto con l'aggiornamento delle figure professionali.</p>	<p>Antecedentemente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> dichiarazione di impegno al conseguimento della certificazione entro la scadenza prevista, sottoscritta dal legale rappresentante. <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> copia della certificazione rilasciata dall'Ente certificatore sia per i locali del set minimo che per i locali aggiuntivi. <p>Piano biennale di sviluppo delle risorse umane.</p>	<p>Antecedentemente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> verifica della correttezza della dichiarazione. <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> verifica della correttezza della certificazione. <p>Verifica della correttezza della documentazione.</p>	<p>non previste</p> <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> verifica a campione, con accertamento diretto sui documenti relativi al sistema qualità (manuale, procedure etc.). <p>non previste.</p>	<p>Successivamente al conseguimento della certificazione, invio dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione.</p> <p>La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento.</p> <p>Verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede.</p>

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>I.4 3 Accreditamento ambito "Obbligo d'istruzione"</p> <p>I.4.3.1. Presenza di una procedura formale relativa alle attività di orientamento ed ingresso ai percorsi formativi , progettazione e valutazione conforme ai seguenti requisiti documentali minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicazione del nome del responsabile dell'applicazione della procedura; • indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> ◦ metodologie di orientamento utilizzate; ◦ modalità di pianificazione delle attività di orientamento rispetto alla logica complessiva dell'intervento formativo; ◦ modalità di valutazione della qualità delle attività di orientamento svolte; • identificazione degli attori con cui definire i patti formativi: <ul style="list-style-type: none"> • formalizzazione dei patti formativi (Il patto formativo dev'essere individualizzato e definito all'inizio del corso anche se può essere adeguato in itinere) ; • modalità di certificazione periodica e finale; • indicazione della data di aggiornamento della procedura. 	Documento riportante la procedura formale.	Verifica della correttezza della documentazione.	non previste.	Verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>I.4.3.2. Presenza di una procedura formale relativa alla gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi, conforme ai seguenti requisiti documentali minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicazione del nome del responsabile dell'applicazione della procedura; • indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> ◦ modalità di relazione con le famiglie, in rapporto agli obiettivi orientativi e formativi; ◦ modalità di valutazione della qualità percepita dalle famiglie; ◦ modalità di utilizzo degli esiti delle relazioni con le famiglie nella conduzione delle attività formative; ◦ previsione di almeno due incontri per ogni anno scolastico con le famiglie degli allievi dei corsi dell'obbligo formativo. • indicazione della data di aggiornamento della procedura. 	Documento riportante la procedura formale.	Verifica della correttezza della documentazione.	non previste.	Verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede.
<p>I.4 4 "Carta di qualità" Tutti gli organismi formativi sono tenuti al rispetto della "Carta di qualità" e a renderla nota all'utenza.</p>	Documento riportante la procedura formale.	Verifica della correttezza della documentazione.	non previste.	Verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede.

Criterion II: the logistical structure of the organism

Requirement II.1: Availability and adequacy of local facilities, furniture and equipment

<i>contento del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>II.1.1 Il “set minimo” di locali⁵ (locali uso ufficio + aula didattica e relativi servizi) in disponibilità dell’organismo ed adibiti alle attività formative deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <p>II.1.1.a) essere collocato nel territorio della Regione Toscana;</p> <p>II.1.1.b) essere ad uso esclusivo dell'organismo formativo e avere una superficie netta complessiva di almeno 100 mq⁶, comprensiva di servizi igienici, con :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ almeno 30 mq di locali per ufficio ad uso esclusivo, ➤ almeno 1 aula didattica⁷ ad uso esclusivo di almeno 24 mq. Deve essere in ogni caso garantita la sup. min. di 1,80 mq./allievo; <p>II.1.1.c) I locali possono essere collocati in edifici diversi purché ubicati entro un raggio di 150 mt. tra loro. In ogni caso, in ogni edificio devono essere presenti servizi igienici nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui al punto II.1.1.f);</p>	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco	Verifiche a campione.

⁵ Si precisa che i locali devono essere delimitati con pareti fino al soffitto

⁶ Con possibilità di un margine di tolleranza del 10%

⁷ Si precisa che per i locali tipologia “Aula Didattica” si intende esclusivamente aule adibite a lezione frontale

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>II.1.1.d) rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali, in modo che la persona con disabilità sia in grado di:</p> <p>a) accedere in maniera autonoma, a partire dal piano stradale, all'edificio dove sono ubicati i locali;</p> <p>b) raggiungere e fruire in autonomia dei seguenti spazi e dei relativi arredi e attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i locali utilizzati per l'erogazione delle attività formative teoriche e pratiche; - lo spazio destinato all'accoglienza; - servizi igienici; - almeno un locale ad uso ufficio e comunque tutti i locali ad uso ufficio in cui si svolgono funzioni aperte al pubblico. 	<p>Perizia firmata da tecnico abilitato che attesti il rispetto dei parametri indicati al punto II.1.1.d), nella colonna "contenuto del requisito", con descrizione degli eventuali interventi posti in essere, delle modalità di accesso dal piano stradale, dello stato dei locali rispetto alla normativa nazionale e regionale e con planimetria quotata in cui siano evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i percorsi accessibili dal piano stradale agli spazi indicati al punto II.1.1.d), lettera b); - gli spazi per le manovre della sedia a ruote. 	<p>Verifica della correttezza della documentazione.</p>	<p>Verifica almeno a campione, con accertamento del rispetto del requisito anche attraverso audit in loco.</p>	<p>Verifiche a campione.</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>II.1.1.e) garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali attraverso la presenza di apposita segnaletica, in spazio visibile all'utenza riportante la denominazione del soggetto attuatore (l'eventuale logo), i recapiti telefonici, l'orario di apertura al pubblico. La segnaletica deve essere realizzata in materiale solido e duraturo;</p>	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco	Verifiche a campione.
<p>II.1.1.f) Autocertificazione dei requisiti igienico sanitari su modello appositamente predisposto sottoscritto da legale rappresentante e da tecnico abilitato da presentare unitamente alla domanda. Sull'autocertificazione l'Azienda USL territorialmente competente effettuerà i previsti controlli a campione di cui alla legge 241/1990 e DPR 445/2000</p> <p>oppure</p> <p>Qualora l'organismo ne sia già in possesso, alla data in vigore della presente normativa, il Nulla osta Tecnico-Sanitario rilasciato dalla ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative.</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Il modello è consultabile sul sito internet della Regione Toscana alla pagina dedicata all'Accreditamento alla Formazione.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa da parte dell'Azienda USL territorialmente competente.	Verifiche a campione da parte dell'Azienda USL territorialmente competente.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>II.1.1.g) Destinazione d'uso dei locali per attività scolastica/formativa o adeguata con le funzioni didattiche, amministrativa e segretariale svolte dall'organismo formativo</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante.</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>Verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p>	<p>Verifiche a campione.</p>
	<p>Qualora la destinazione d'uso dichiarata dall'organismo non risulti espressamente essere per "attività scolastica" o "attività formativa" deve essere trasmessa una perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato (ingegnere o architetto) che attesti l'adeguatezza di tale destinazione d'uso all'attività formativa svolta dall'organismo. Nella perizia deve essere riportata la descrizione della struttura, gli estremi del certificato di collaudo depositato al Genio Civile, nonché i dati numerici relativi ai carichi utilizzati per il calcolo delle strutture e l'idoneità statica dei locali ai fini dell'attività formativa.</p>	<p>Verifica della correttezza della documentazione.</p>		
<p>II.1.1.h) garantire un servizio di accoglienza aperto al pubblico e all'utenza per almeno 20 ore settimanali prevedendo uno spazio e un servizio di segreteria per l'accoglienza dell'utenza, sia in presenza che telefonico. Lo spazio individuato per tale servizio non può essere collocato negli stessi locali utilizzati per l'erogazione delle attività formative teoriche e pratiche.</p>	<p>Dichiarazione su modello regionale.</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p>	<p>Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.</p>	<p>Verifiche a campione.</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
Contenuto del requisito	Tipologie di evidenze	Modalità di verifica documentale	Modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>II.1.2 I locali del set minimo e i locali aggiuntivi non possono essere collocati in esercizi pubblici, né all'interno delle istituzioni scolastiche.</p>	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.
<p>II.1.3 I locali aggiuntivi in disponibilità dell'organismo devono garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (attraverso indicazioni grafiche per il pubblico). Per le aule didattiche presenti, almeno un'aula con superficie non inferiore a 24 mq. Per tutte le aule deve essere in ogni caso garantita la superficie minima di 1,80 mq./allievo. Ove previsto un servizio di accoglienza aperto al pubblico di cui al punto II.1.1.h) tale servizio non può essere collocato negli stessi locali utilizzati per l'erogazione delle attività formative teoriche e pratiche.</p> <p>I locali aggiuntivi devono essere corredati di servizi igienici nonché rispettare quanto previsto al punto II.1.1.d) relativo al rispetto della normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali, al punto II.1.1.f) relativo ai requisiti igienico-sanitari e al punto II.1.1.g) relativo alla destinazione d'uso dei locali.</p> <p>Per locali aggiuntivi s'intendono i locali, diversi da quelli compresi nel set minimo, che sono comunque inseriti in accreditamento; sono locali diversi da quelli temporaneamente in uso all'organismo di cui all'art. 2.</p>	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>II.1.4 La disponibilità di tutti i locali (set minimo e locali aggiuntivi) deve essere garantita da titolo di proprietà oppure da uno dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di locazione - contratto di comodato <p>Tali atti devono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere registrati; - riportare l'indicazione della metratura dei locali ; - riportare i dati identificativi del fornitore; - la garanzia di una disponibilità esclusiva di durata almeno triennale. <p>II.1.4.1 Accreditamento ambito "Obbligo d'istruzione" Non è ammesso l'utilizzo di locali temporanei, di cui all'art.2, per lo svolgimento di attività di lefp.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000</p> <p>+</p> <p>Planimetria quotata con indicazione dei locali oggetto del requisito (set minimo e locali aggiuntivi).</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p>	<p>Verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco.</p>	<p>Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà, rinnovo del contratto di locazione oppure del contratto di comodato in corrispondenza della scadenza di ogni contratto.</p> <p>Verifiche a campione.</p>

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>II.1.5 In tutti i locali in disponibilità dell'organismo (set minimo e locali aggiuntivi) deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche), della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica. In tutti i locali in disponibilità dell'organismo devono essere presenti :</p> <p>II.1.5.a) il Documento Valutazione dei Rischi che deve espressamente prevedere la Valutazione del Rischio per l'attività di Formazione (anche se l'attività prevalente è diversa dalla formazione);</p> <p>II.1.5.b) il piano di emergenza ed evacuazione;</p> <p>II.1.5.c) l'atto di nomina del medico competente (quando previsto dalla normativa vigente – D.Lgs. 81/2008);</p> <p>II.1.5.d): – l'atto di nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con copia degli attestati relativi ai corsi di formazione abilitanti che ha conseguito e relativi aggiornamenti;</p> <p>- gli atti di nomina dei lavoratori Addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso, con gli attestati di frequenza dei corsi specifici previsti dalla normativa;</p>	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica a campione con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
<p>II.1.5.e) il certificato prevenzione incendi (solo se dovuto in base alla normativa vigente);</p> <p>oppure</p> <p>relazione redatta da un tecnico abilitato relativo al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in base alla potenzialità di accoglienza della sede formativa (solo se dovuto in base alla normativa vigente).</p> <p>II.1.5.f) i verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.</p>				

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>II.1.6 L'organismo deve avere la disponibilità ad uso esclusivo almeno dei seguenti arredi e attrezzature:</p> <p>II.1.6.a) 1 PC collegato ad Internet, dedicato all'amministrazione;</p> <p>II.1.6.b) 1 stampante;</p> <p>II.1.6.c) 1 videoproiettore;</p> <p>II.1.6.d) linea telefonica⁸ dedicata per gli uffici;</p> <p>II.1.6.e) Sito internet in lingua italiana⁹</p> <p>L'aula deve essere arredata con almeno:</p> <p>II.1.6.f) 1 postazione di lavoro per il docente (tavolo e sedia)</p> <p>II.1.6.g) 12 postazioni di lavoro (tavoli, sedie) (tali postazioni sono riferite all'aula di superficie pari a mq. 24)</p> <p>Arredi e attrezzature devono essere in buone condizioni ovvero in condizioni tali che ne sia garantito l'utilizzo da parte dell'organismo formativo e dell'utenza;</p> <p>Le dimensioni dei tavoli devono essere: profondità minima 50 cm, larghezza minima 70 cm.</p>	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.

⁸ Il contratto telefonico deve essere tale da garantire che il servizio di risposta telefonica sia effettuato dall'Organismo Formativo

⁹ Il Sito Internet deve essere univocamente riferito all'Organismo Formativo

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
<p>II.1.7 La disponibilità di arredi e attrezzature deve essere garantita per almeno 1 anno da titolo di proprietà oppure da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di noleggio, oppure - contratto di comodato, oppure - convenzione uso esclusivo, oppure - contratto di leasing <p>che riporti almeno la descrizione del/dei beni e i dati identificativi del fornitore.</p> <p>II.1.8 Deve essere consentita la verificabilità e l'accessibilità sia dei locali che delle attrezzature in fase di controllo.</p>	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.

Criterion III: the relations

Requirement III.1: System of relations with the local context

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>III.1.1 L'organismo deve aver realizzato e/o collaborato negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini/analisi finalizzate a rilevare l'andamento/evoluzione del mercato del lavoro a livello regionale e/o sub-regionale e/o settoriale e ad individuare le esigenze ed i fabbisogni formativi. PER ORGANISMI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i.</p> <p>III.1.2 Per tutti gli organismi formativi accreditati compreso l'ambito "Obbligo d'istruzione" Presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro (imprese, associazioni sindacali dat. lavoro e lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, associazioni no-profit, ecc. ...), dei servizi socio-assistenziali nell'area del disagio e dell'handicap, nonché del sistema scolastico (Istituti secondari superiori, università, ecc. ...) presenti sul territorio di riferimento, comprensiva dei seguenti requisiti documentali minimi:</p>	<p>Dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesta per ciascuna indagine/analisi: - il titolo, - la data di pubblicazione, - il formato con cui l'indagine/analisi è disponibile - l'eventuale ambito (territoriale e/o settoriale) interessato dall'indagine/analisi.</p> <p>Protocollo o documento formale di relazione e collaborazione.</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione.</p> <p>verifica della correttezza della documentazione.</p>	<p>verifica a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso il riscontro con l'originale di ciascuna delle indagini/analisi.</p> <p>non prevista.</p>	<p>Nell'arco di tempo di tre anni, realizzazione o collaborazione alla realizzazione di nuove indagini/analisi o aggiornamento di indagini/analisi esistenti PER ORGANISMI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i.</p> <p>Presenza di almeno un protocollo attivo.</p> <p>Verifica a campione</p>

Istruttoria di accreditamento				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
<ul style="list-style-type: none"> • indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> ◦ obiettivi della relazione istituita; ◦ modalità di conduzione della relazione ed impegni assunti dai soggetti partecipanti, con particolare riferimento all'integrazione delle offerte educative e formative, stage, incluso il mutuo riconoscimento di crediti formativi; • sottoscrizione del protocollo o altro documento da parte di tutti i soggetti interessati; • durata protocollo; • indicazione della data di aggiornamento del protocollo o altro documento. • Utilizzo sistematico e documentato del protocollo o altro documento (con riferimento alle attività afferenti all'obbligo formativo realizzate nel caso di attività afferenti a tale ambito). 				

Critero IV: le performance dell'organismo

Il calcolo degli indicatori prenderà avvio progressivamente dal momento in cui saranno disponibili le specifiche funzionalità sui sistemi informativi regionali di riferimento.

Allievi partecipanti

Si definiscono allievi partecipanti gli allievi che risultavano in avvio dell'attività.

Allievi che hanno concluso il percorso formativo

Si definiscono allievi che hanno concluso il percorso formativo gli allievi frequentanti alla fine del percorso formativo.

Allievi formati

Si definiscono allievi formati i partecipanti ad attività formativa che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenza, hanno conseguito un attestato di qualifica o certificato di competenza;
- nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o certificato di competenza, hanno conseguito la prevista certificazione finale.

Nel Data Base FSE il dato coincide con quello degli "Allievi Qualificati", inteso come dato relativo ai partecipanti che conseguono lo specifico attestato/certificato previsto quale obiettivo dell'intervento.

Requisito IV.1: Livello di efficienza progettuale

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
IV.1.1 Rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'organismo	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE).	Verifica su db FSE.	non previste.	Soglia per l'acquisizione di crediti / debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'organismo: - inferiore a 0,85 attribuzione debito; - se superiore a 0,93 attribuzione credito. Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE.

Requisito IV.2: Livello di abbandono

contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	soglia per acquisizione di crediti / debiti
<p>IV.2.1</p> <p>1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e il numero degli allievi partecipanti (cfr definizione)</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e il numero degli allievi partecipanti (cfr definizione)</p>	<p>Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE).</p>	<p>Verifica su db FSE.</p>	<p>non previste.</p>	<p>1) Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e il numero degli allievi partecipanti (cfr definizione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore a 0,70 attribuzione debito; - superiore a 0,85 attribuzione credito. <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e il numero degli allievi partecipanti (cfr definizione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore a 0,50 attribuzione debito; - se superiore a 0,75 attribuzione credito. <p>Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE.</p>

Requisito IV.3: Livello successo formativo

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
<p>IV.3.1</p> <p>1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: I) sono rientrati nel sistema scolastico, II) hanno trovato un’occupazione – e il numero degli allievi partecipanti (cfr definizione)</p> <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: I) sono rientrati nel sistema scolastico, II) hanno trovato un’occupazione – e il numero degli allievi partecipanti (cfr definizione).</p>	<p>Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE).</p>	<p>Verifica su db FSE.</p>	<p>non previste.</p>	<p>1) Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: I) sono rientrati nel sistema scolastico, II) hanno trovato un’occupazione e il numero degli allievi partecipanti (cfr definizione) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore a 0,70 attribuzione debito; - se superiore a 0,85 attribuzione credito. <p>2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: I) sono rientrati nel sistema scolastico, II) hanno trovato un’occupazione – e il numero degli allievi partecipanti (cfr definizione) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore a 0,50 attribuzione debito; - se superiore a 0,75 attribuzione credito. <p>Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE.</p>

Requisito IV.4: Soddisfazione dell'utenza

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
<p>IV.4.1 Valutazione positiva espressa da almeno il 80% degli allievi formati con riferimento ai seguenti elementi di valutazione:(1) modalità di pubblicizzazione e selezione del corso, (2) qualità della docenza e dello stage, se previsto, (3) qualità del tutoraggio, (4) adeguatezza del materiale didattico, (5)dei locali e delle (6)attrezzature, (7) qualità delle misure di accompagnamento. Per ciascun elemento l'utente disporrà di un punteggio ricompreso tra 0 (voto gravemente insufficiente), 1 (voto insufficiente), 2 (voto sufficiente), 3 (voto buono), e 4 (voto ottimo). La valutazione è positiva se arriva ad almeno 17 punti complessivi.</p>	<p>Dati inseriti nel sistema informativo.</p>	<p>Verifica su sistema informativo.</p>	<p>non previste.</p>	<p>Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori dati dalla Valutazione positiva espressa degli allievi formati. Il calcolo viene effettuato considerando i voti della totalità degli allievi formati dell'organismo formativo nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento. La valutazione si riferisce agli allievi dei corsi finanziati/riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti nel db FSE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore al 51% attribuzione debito; - superiore al 80% attribuzione credito.

Requisito IV.5: Valutazione degli esiti occupazionali

contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	soglia per acquisizione di crediti / debiti
<p>IV.5.1 Relativamente ai progetti realizzati nel periodo di riferimento, rapporto tra numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività (la valutazione non si applica ai progetti destinati agli occupati).</p> <p>Si considera occupato l'allievo che ha un contratto di lavoro oppure ha avviato l'attività d'impresa mediante l'iscrizione al registro delle imprese e /o iscrizione a partita IVA. I dati inerenti l'occupazione degli allievi sono estrapolati dal sistema Informativo del lavoro, Registro delle Imprese, CCIAA. e altra eventuale documentazione.</p> <p>Gli esiti occupazionali vengono misurati applicando coefficienti di ponderazione basati sulla profilazione degli allievi, con riferimento allo status occupazionale, l'età, il titolo di studio, il genere, lo stato di disabilità così come indicato nelle tabelle che seguono.</p> <p>Sono esclusi dal calcolo i detenuti con minimo 5 anni di pena da scontare</p>	<p>Dati estrapolati dai sistemi informativi DB FSE, IDOL, Registro delle Imprese, CCIAA.</p> <p>Si considerano validi: contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata almeno semestrale , contratto di apprendistato, avvio di lavoro autonomo comprovato dall'iscrizione al registro delle imprese e CCIAA.</p>	<p>Verifica su sistema informativo.</p>	<p>non previste.</p>	<p>Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività.</p> <p>Il calcolo viene effettuato considerando i voti della totalità degli allievi formati dell'organismo formativo nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento. La valutazione si riferisce agli allievi dei corsi finanziati/riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti nel db FSE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore a 0,30 attribuzione debito; - superiore a 0,45 attribuzione credito.

Tab.1

PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI DISOCCUPATI

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
Under 29	M	obbligo	1,3	1,6	1,8	1,2	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,0	1,4	1,5	1,0	1,4	1,5
	F	obbligo	1,3	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,1	1,5	1,5	1,1	1,5	1,6
30-49	M	obbligo	1,3	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,6	1,7	1,1	1,5	1,8
	F	obbligo	1,3	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,6	1,7	1,1	1,6	1,7
50+	M	obbligo	1,6	1,8	1,8	1,5	1,8	1,8
		diploma o laurea	1,5	1,7	1,9	1,4	1,7	1,9
	F	obbligo	1,4	1,8	1,8	1,4	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,5	1,8	1,9	1,4	1,8	1,9

Tab.2

PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI IN CERCA DI PRIMO IMPIEGO

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
20 anni o meno	M	obbligo	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,3	1,3	1,2	1,5	1,3
	F	obbligo	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,3	1,3	1,2	1,4	1,3
21-29	M	obbligo	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		diploma o laurea	1,3	1,6	1,6	1,3	1,7	1,6
	F	obbligo	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9
		diploma o laurea	1,3	1,6	1,6	1,4	1,6	1,7
30 o +	M	obbligo	1,7	1,8	1,9	1,7	1,8	1,8
		diploma o laurea	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9
	F	obbligo	1,7	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8
		diploma o laurea	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Tab.3

PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI DISOCCUPATI CON DISABILITA'

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
Under 29	M	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,6	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,4	1,8	1,9	1,4	1,8	1,9
	F	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,5	1,9	1,9	1,5	1,9	2,0
30-49	M	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	2,0	2,0	1,5	1,9	2,0
	F	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0
50+	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
	F	obbligo	1,8	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0

Tab.4

PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI IN CERCA DI PRIMO IMPIEGO CON DISABILITA'

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
20 anni o meno	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	1,7	1,7	1,6	1,9	1,7
	F	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,7
21-29	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
	F	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,7	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
30 o +	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	F	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Art. 5 - Rilascio dell'accREDITamento e gestione delle variazioni

Gli Organismi formativi accedono alle procedure di accREDITamento tramite domanda presentata alla Regione Toscana.

Il procedimento per l'accREDITamento ha una durata massima di 120 giorni.

L'istanza di accREDITamento viene accolta e l'accREDITamento concesso nel caso in cui tutti gli indici soglia previsti nel dispositivo operativo in riferimento ai requisiti necessari per l'accesso siano rispettati (cfr. Articolo 4 Dispositivo operativo dei requisiti). Il sistema di valutazione dell'istanza di accREDITamento non prevede attribuzione di alcun punteggio connesso a tali requisiti minimi di ingresso (sistema ON/OFF).

Sulla base degli esiti delle istruttorie di accREDITamento è istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accREDITati per svolgere attività di formazione.

Tutte le comunicazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accREDITamento.

Qualora si ravvisi la necessità di pareri istruttori per valutare il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 al fine del rilascio e del mantenimento dell'accREDITamento il competente Settore Regionale può sospendere i termini previsti dalla normativa regionale, che ridecorrono dalla definizione dell'esigenza istruttoria. Il competente Settore Regionale darà comunicazione delle varie fasi all'organismo formativo.

Ai fini della verifica del rispetto del requisito II.1.1.d) di cui al precedente art. 4, ove necessario, il competente Settore Regionale si avvarrà del Centro Regionale di Accessibilità (CRA), di cui alla l.r. 60/2017, per la formulazione di pareri di merito.

Art. 5.1 - Procedura di accREDITamento

La domanda di accREDITamento è presentata dall'Organismo formativo al competente Settore della Regione Toscana mediante il formulario online necessario per la predisposizione della domanda stessa. La domanda è presentata esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accREDITamento e firmata digitalmente dal legale rappresentante.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accREDITamento:

- a) una verifica di ammissibilità dell'organismo candidato, finalizzata a:
 - verificare la presenza della finalità di formazione nello statuto/atto costitutivo;
 - verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata e la sua corrispondenza rispetto ai requisiti del dispositivo operativo di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- b) una verifica in loco presso l'organismo per gli opportuni accertamenti e verifiche, da parte di un team di esperti (almeno 2).

Per quanto riguarda la verifica di ammissibilità di cui al punto a) l'esito negativo della stessa comporta l'inammissibilità della domanda.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b), almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della stessa, la Regione comunica all'organismo formativo interessato:

- la data di effettuazione della verifica in loco;
- i nominativi degli operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), nonché i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora l'organismo formativo non potesse accogliere la data di effettuazione della verifica in loco comunicata dalla Regione Toscana, deve darne tempestiva comunicazione alla stessa, non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.

L'eventuale seconda data per la verifica in loco sarà comunicata dalla Regione Toscana almeno 5 giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa. Tale data non può essere ulteriormente rifiutata pena il rigetto della domanda stessa.

L'assenza dei responsabili dell'organismo nel giorno della verifica in loco, che non consenta lo svolgimento della stessa, determina il rigetto della domanda di accreditamento.

Al termine della verifica in loco la Regione redige il verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento organizzativo e/o logistico dell'organismo. A completezza delle informazioni di accertamento presso i locali, al verbale di verifica in loco potrà essere allegata altra documentazione ivi compresa documentazione fotografica.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b) del presente articolo l'esito negativo della stessa comporta il rigetto della domanda di accreditamento.

Sulla base dell'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti a) e b), il dirigente del competente Settore della Regione Toscana, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, adotta il decreto di accreditamento o di inammissibilità o di rigetto della domanda.

In caso di inammissibilità della domanda l'organismo formativo potrà presentare nuova domanda dal giorno successivo all'adozione del provvedimento di inammissibilità.

Qualora si verifichi una seconda inammissibilità della domanda l'organismo non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento.

In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dal provvedimento.

Qualora si verifichi per due volte consecutive il rigetto della domanda, l'organismo non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi due anni dalla data del secondo provvedimento.

L'accREDITAMENTO, rilasciato dalla Regione Toscana agli Organismi formativi, deve essere indicato solo ed esclusivamente per pubblicizzare corsi riconosciuti, finanziati con fondi pubblici o per i corsi per i quali è richiesto l'obbligo di accreditamento con una dicitura-tipo: "Agenzia formativa accreditata da Regione Toscana con codice accreditamento n....." e senza l'inserimento dello stemma di Regione Toscana.

Lo stemma della Regione Toscana, il cui uso è disciplinato dalla L.R. 21 luglio 2015, n. 59 e suoi atti attuativi, può essere utilizzato solo se autorizzato in quanto marchio depositato e tutelato ai sensi di legge e, comunque, non può essere utilizzato per pubblicizzare l'organismo.

Qualora un organismo, che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stesso come organismo accreditato dalla Regione Toscana incorrerà nel divieto di presentare domanda di accreditamento nei due anni successivi.

Nella fase di avvio dell'accreditamento disciplinato dal presente atto, qualora l'organismo formativo dichiari di possedere esclusivamente il set minimo di locali ed eventuali locali aggiuntivi per i quali aveva già ottenuto l'accreditamento ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., il competente Settore Regionale può rilasciare l'accreditamento esclusivamente previa effettuazione delle verifiche previste alla lettera a) del secondo capoverso del presente articolo. L'audit in loco, previsto dal punto b) del secondo capoverso del presente articolo sarà effettuato entro un anno dalla data dell'atto di accreditamento. In tal caso l'accreditamento viene rilasciato sotto la "condizione risolutiva" che il controllo, di cui alla citata lettera b), abbia esito positivo.

Art. 5.2 - Comunicazione e gestione delle variazioni

L'organismo formativo deve dare comunicazione al competente Settore regionale delle eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento, di cui all'art.4. A tal fine, lo stesso dovrà produrre tutte le "tipologie di evidenze", di cui all'art. 4, relative ai requisiti attinenti le variazioni avvenute.

Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti.

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 dall'organismo formativo, costituiscono variazioni eventuali cambiamenti intervenuti successivamente al rilascio delle dichiarazioni rese. In tal caso, l'organismo formativo è tenuto a presentare nuova dichiarazione inerente il requisito, anche ove sia prevista dichiarazione periodica per il mantenimento.

In caso di variazioni relative ai locali, set minimo o aggiuntivi, la Regione si riserva la facoltà di procedere o meno all'audit in loco.

In caso di mutamenti relativi alla denominazione o ragione sociale, a fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento della veste giuridica, per poter operare un passaggio dell'accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti. Pertanto si richiede che nell'atto formale redatto da un notaio sia espressamente indicato che il nuovo soggetto abbia acquisito i locali, le attrezzature e il personale del soggetto precedente attinenti al ramo della formazione.

Relativamente ai requisiti I.2.6 e I.2.7, dell'art. 4 del presente disciplinare, il soggetto cedente dovrà trasmettere alla Regione Toscana, al momento della richiesta di variazione societaria, l'attestazione asseverata relativa all'anno precedente se dovuta e non già trasmessa.

Relativamente al requisito I.2.7 il cedente dovrà altresì fornire al cessionario l'attestazione asseverata, inserendo per conoscenza la Regione Toscana, con i dati di propria competenza relativi al rateo dell'anno corrente, ovvero dal 1° gennaio alla data dell'atto di variazione.

Relativamente ai requisiti I.2.6 e I.2.7 il soggetto cessionario alla scadenza del 30 settembre dell'anno successivo, dovrà trasmettere alla Regione Toscana l'attestazione asseverata con i dati di propria competenza, relativi al rateo dell'anno di riferimento ovvero dalla data della variazione al 31 dicembre, unitamente all'attestazione, relativa al requisito I.2.7, fornitagli dal soggetto cedente.

Il requisito I.2.7 verrà valutato sommando i dati riportati nelle due attestazioni di cui sopra.

Qualora il soggetto cedente abbia già utilizzato il margine di tolleranza in negativo del 20%, il soggetto cessionario non potrà più avvalersene.

Per la determinazione degli esercizi finanziari e relative soglie di cui al requisito I.2.7 si farà riferimento alla data del decreto rilascio dell'accREDITAMENTO.

Non è ammesso il passaggio dell'accREDITAMENTO dal vecchio al nuovo soggetto in caso di affitto di ramo d'azienda.

Tutte le variazioni devono essere comunicate alla Regione entro 30 giorni dalla data dell'avvenimento (quali a solo titolo di esempio data sottoscrizione contratti, data registrazione atto notarile, data di apertura/cancellazione della sede presente sulla Visura della CCIAA. in caso di variazione di locali, ...), tramite l'apposita funzione del sistema informativo dell'accREDITAMENTO.

In caso di verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 5.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui l'organismo formativo non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 9, punto D.9 - Tabella D del presente disciplinare.

In caso di non conformità rilevate rispetto ai requisiti di cui all'art. 4 si rimanda a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente disciplinare.

Tutte le comunicazioni devono pervenire esclusivamente tramite l'apposita funzione del sistema informativo dell'accREDITAMENTO.

Art. 6 - AccredITAMENTO e sistemi certificati/accredITATI di gestione della qualità

L'organismo formativo deve realizzare adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 (EFQM / CAF per le Pubbliche Amministrazioni) o UNI ISO 29990 / UNI ISO 21001.

Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accREDITAMENTO non sono in possesso della certificazione di qualità sopra indicata, sono tenuti ad acquisirla entro un termine di 180 giorni dalla data del provvedimento di accREDITAMENTO - requisito I.4.1 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Art. 7 - Validità dell'accREDITAMENTO e sistema dei controlli

L'accREDITAMENTO viene concesso e rimane valido fintanto che persistono i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

Art. 7.1 - Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento

L'organismo accreditato permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema, se non incorre nei casi di revoca di cui all'art. 9 tabella D del presente disciplinare e se non esaurisce il "monte crediti complessivo".

Al momento della concessione dell'accreditamento verrà infatti assegnato all'organismo formativo un monte crediti pari a 25 punti. Tale monte crediti può raggiungere, in caso di assegnazione di crediti connessi alla presenza di specifiche condizioni premianti, un totale di 40 punti.

Qualora l'Organismo esaurisca il proprio "monte crediti complessivo" per l'attribuzione di debiti ne consegnerà la revoca dell'accreditamento con divieto di ripresentazione della domanda per 2 anni dalla data del provvedimento di revoca.

Qualora l'Organismo non registri infrazioni/irregolarità, così come previste dall'art. 8.2 let. A) per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'organismo al termine del suddetto biennio con un massimo di 10 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'organismo al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento.

Art. 7.2 - Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli on desk relativi alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, ai requisiti efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche in relazione alle variazioni intercorse dopo il rilascio dell'accreditamento;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- c) audit periodici in loco finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4;
- d) audit "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'organismo.

Per i controlli in merito alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, il competente Settore regionale può chiedere l'esibizione o la trasmissione della documentazione necessaria.

I controlli di cui al punto a) sono condotti:

- 1) mediante verifica della presentazione, nei termini previsti, e della correttezza delle dichiarazioni di cui all'art. 4, rese ai sensi del DPR 445/2000. Per tutte le dichiarazioni periodiche, la scadenza, annuale, è unica e decorre dalla data di sottoscrizione della dichiarazione meno recente. Il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi alla scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate all'art. 7.4 della presente direttiva. Verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) mediante verifica della presentazione della documentazione, nei termini previsti, attestante il mantenimento e rinnovo del sistema di certificazione di qualità. La documentazione deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi alle rispettive scadenze;
- 3) mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della Regione Toscana con riferimento alle attività rendicontate e verificate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'estrazione.

Il calcolo degli indicatori sarà perfezionato entro il mese di ottobre di ogni anno e prenderà avvio progressivamente dal momento in cui saranno disponibili le specifiche funzionalità sui sistemi informativi regionali di riferimento. Di ciò verrà data comunicazione da parte del competente Settore Regionale;

4) mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione di sistemi di gestione della qualità. Ciascun organismo deve pertanto inviare copia del suddetto verbale alle scadenze previste a seconda del Sistema di gestione qualità adottato. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate all'art. 7.4 della presente direttiva;

5) mediante controlli effettuati, anche su segnalazione, in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti dai competenti Settori della Regione o da altri enti per i propri ambiti di competenza.

La rilevazione e verbalizzazione di irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione finanziate o riconosciute ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 32/2002 - o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di debiti di cui all'articolo 8.2. Tali irregolarità dovranno essere tempestivamente comunicate al Settore Regionale competente in materia di accreditamento e, in caso di ATI/ATS, dovrà essere inoltre indicato il/i soggetto/i accreditato/i responsabile/i dell'irregolarità.

I controlli periodici di cui ai punti c) e d) sono effettuati dal competente Settore Regionale.

Gli audit "mirati" possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche e possono essere effettuati anche senza preavviso all'organismo.

Per gli audit programmati si applicherà quanto previsto dall'art. 5.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale audit. L'organismo formativo è tenuto alla compilazione di una check list relativa al mantenimento dei requisiti redatta su un modello regionale. La mancata compilazione rappresenta una Non Conformità, che verrà disciplinata così come previsto nei successivi artt. 7.3 e 7.4 .

Nel caso in cui l'organismo formativo non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 9, punto D.9 - Tabella D del presente disciplinare.

Entro cinque anni dalla data dell'ultima visita in loco deve essere sempre effettuata una verifica completa della situazione dell'Organismo accreditato con specifico audit.

La registrazione delle verifiche di audit avverrà mediante la redazione di verbali firmati dagli operatori della Regione che effettuano la verifica e controfirmato dal legale rappresentante o dal rappresentante della direzione dell'organismo formativo o altro soggetto delegato. Tutte le registrazioni che riguardano la verifica devono essere firmate da entrambe le parti.

Art. 7.3 - Rilevazione delle non conformità

A seguito delle comunicazioni di variazioni di cui al precedente art. 5.2 o delle attività di controllo di cui al precedente art.7.2, possono verificarsi le seguenti situazioni di non conformità relative a requisiti del Dispositivo non attinenti i requisiti di Efficacia/Efficienza¹⁰, e l'applicazione delle relative sanzioni:

¹⁰ Si ricorda che gli indicatori di efficacia/efficienza sono verificati su tutti gli organismi accreditati mediante estrazione dati dal sistema informativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7.2. let. a)

I. la non conformità riguarda al massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza.

In tal caso la Regione Toscana provvede all'attribuzione dei debiti di cui all'art. 8.2 lett. A, ove previsti, e all'indicazione dei tempi entro i quali l'organismo formativo deve provvedere a risolvere la non conformità (nel caso di verifiche di audit la non conformità è segnalata nel verbale). Tali tempi non potranno comunque superare i 6 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, la Regione verifica la risoluzione della non conformità. Se la non conformità è risolta, l'azione di rilievo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier dell'organismo; qualora la non conformità non sia stata risolta, la Regione provvede alla sospensione dell'accreditamento dell'organismo ai sensi dell'articolo 9 tabella C, lettera C1. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione e deve comunque essere sanata dall'organismo entro 12 mesi pena la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 tabella D, lettera D12;

II. la non conformità riguarda tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza.

La Regione, in tal caso, provvede all'attribuzione dei debiti previsti dall'art. 8.2 lett. A ed a sospendere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 tabella C, lettera C2. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione e deve comunque essere sanata dall'organismo entro 12 mesi pena la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 tabella D, lettera D12.

Art. 7.4 - Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate

Adempimenti dell'organismo formativo

Entro il termine indicato dalla Regione l'organismo trasmette tutta la documentazione atta a sanare la non conformità rilevata al competente Settore Regionale.

Per l'invio di tale documentazione dovrà essere utilizzata l'apposita funzione del sistema informativo dell'accreditamento.

In caso di mancata risoluzione di non conformità inerente i locali aggiuntivi, l'organismo formativo può evitare di incorrere nella sospensione di cui all'art. 7.3 se comunica la rinuncia al mantenimento di questi locali nel dossier di accreditamento.

Adempimenti della Regione Toscana

La verifica della risoluzione della non conformità può essere eseguita con due diverse modalità ovvero on desk o in loco.

La Regione effettua una verifica on desk sulla documentazione trasmessa.

La Regione si riserva comunque la facoltà di effettuare una visita in loco volta a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dall'organismo.

In caso di verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 5.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui l'organismo formativo non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 9, punto D.9 – Tabella D del presente disciplinare.

A seguito della verifica (on desk o in loco), la Regione provvede all'aggiornamento della banca dati.

Sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità

Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute al precedente articolo 7.3.

Art. 8 - Monte crediti

Art. 8.1 - Determinazione del Monte Crediti

Il monte crediti complessivo risulta così determinato:

a) Monte crediti iniziale	b) Crediti aggiuntivi ottenibili in relazione al sistema premiante	c) Monte crediti complessivo massimo
25	15 massimo	40 massimo

Il monte crediti iniziale (ovvero il pacchetto di punti assegnato al momento dell'accREDITAMENTO a tutti gli organismi in uguale misura) è quantificato in 25 punti totali. Esso è aumentabile di ulteriori 15 punti in relazione alla presenza o meno di condizioni premianti, fino ad arrivare ad un massimo di 40 punti. In nessun caso i 40 punti possono essere superati.

I debiti attribuibili in virtù del sistema sanzionatorio e degli esiti della verifica condotta sui criteri di efficienza ed efficacia decurtano il punteggio fino ad arrivare alla soglia di 0 punti, nel qual caso si procede alla revoca dell'accREDITAMENTO.

In sede rilascio dell'accREDITAMENTO verrà attribuito all'organismo formativo solo punteggio relativo al "Monte crediti iniziale". I crediti e i debiti relativi ai requisiti di efficacia ed efficienza saranno attribuiti a partire dall'anno 2019, in riferimento alle attività di verifica sui dati inseriti nel sistema informativo regionale dei progetti iniziati nell'arco temporale successivo al 30/11/2017.

Art. 8.2 - Gestione del Monte Crediti

A) Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti

Si indicano di seguito le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero attribuzione di debiti che si sottraggono al monte crediti.

ATTRIBUZIONE DI NON CONFORMITÀ		
Condizione	Quantificazione	Ulteriori specificazioni
Uso improprio della pubblicizzazione dell'accREDITamento e/o utilizzo non autorizzato dello stemma regionale	- 5	
Per ogni attribuzione di Non Conformità sui requisiti di mantenimento relativi: <ul style="list-style-type: none">• all'invio delle Autocertificazioni di cui ai requisiti I.2 e I.3• all'invio dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione di cui al requisito I.4	- 2	Tale penalizzazione sarà applicata a partire dal 01/01/2022
Assenza di figura di presidio	- 5	La penalizzazione viene applicata anche su periodi di assenza che si sono conclusi
Variazioni non comunicate o comunicate in ritardo rispetto alla tempistica cui all'art. 5.2 della presente normativa	- 2	Le variazioni comunicate in sede di verifica in loco o dopo l'invio della comunicazione della data della verifica in loco verranno considerate come Non Conformità
Inserimento nei dati di performance di attività non effettivamente erogate	- 3	La penalità viene applicata sia per le attività finanziate che per le attività riconosciute

Le non conformità una volta rilevate comportano l'immediata attribuzione di debiti e conseguente decurtazione dei punti. Tali non conformità se non vengono risolte nei tempi e nelle modalità stabilite dall'amministrazione regionale determinano la sospensione dell'accREDITamento così come previsto dall'art. 9 Tab. C punti C1 e C2.

Nel caso di irregolarità rilevate nell'ambito delle attività di Pubblicizzazione, Avvio, Gestione e Rendicontazione di un progetto realizzato in partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero al/ai soggetto/i accreditato/i responsabile/i dell'irregolarità e nella misura del 30%¹¹ al soggetto capofila, se diverso.

Qualora non sia/siano chiaramente identificabile/i il/i soggetto/i accreditato/i responsabile/i dell'irregolarità la penalizzazione viene applicata per intero a tutti i partners del progetto accreditati.

PUBBLICIZZAZIONE PERCORSO RICONOSCIUTO IN ASSENZA DI RICONOSCIMENTO		
Condizione	Quantificazione	Ulteriori specificazioni
Pubblicizzazione di corsi dichiarati riconosciuti dall'organismo formativo, in assenza di riconoscimento.	- 10	La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione.

AVVIO PROGETTO		
Condizione	Quantificazione	Ulteriori specificazioni
Rinuncia alla realizzazione del progetto.	- 5	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto
Non conformità ed incompletezza delle modalità di pubblicizzazione rispetto a quanto previsto dalle norme e dal progetto	- 3	
Irregolarità ed inadempienze nella procedura di selezione	- 5	Quali a titolo di esempio il mancato svolgimento delle verifiche sulle competenze di lingua italiana in caso di partecipanti stranieri
Ammissione ai percorsi formativi di allievi non in possesso dei requisiti richiesti	-5	I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità alle assi del POR (o di altre fonti di finanziamento) sia nel senso degli standard formativi di percorso (titoli di istruzione/formazione ecc.). La mancata corrispondenza deve risultare chiara dai documenti di iscrizione.

¹¹ Ai fini del calcolo di tale percentuale si procede come segue: si arrotonda al primo intero per difetto nel caso in cui la prima cifra decimale sia compresa tra 1 e 4 (es. 2,4 si arrotonda a 2); si arrotonda al primo intero per eccesso nel caso in cui la prima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9 (es. 0,9 si arrotonda a 1 e 2,5 si arrotonda a 3).

AVVIO PROGETTO		
Condizione	Quantificazione	Ulteriori specificazioni
Mancata o Ritardata comunicazione di avvio dell'attività formativa rispetto ai termini previsti	- 5	
Incompletezza / inadeguatezza della documentazione di avvio	- 2	Quali ad esempio: - Calendario - elenco allievi - curricula

GESTIONE PROGETTO		
Condizione	Quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Assenza di preventiva comunicazione delle modifiche alla sede di svolgimento e/o alla data/orario delle lezioni	- 5	
Avvenuta revoca del finanziamento per i progetti finanziati o del riconoscimento per i progetti riconosciuti secondo la vigente normativa	- 10	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto
<p>Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato. relativamente a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature collettive e individuali - Materiali collettivi e individuali - Docenti - Prodotti FAD - altri elementi rilevanti di progetto <p>– per l'Obbligo d'Istruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedura formale relativa alle attività di orientamento ed ingresso ai percorsi formativi , progettazione e valutazione conforme ai seguenti requisiti documentali minimi (vedi req. I.4.3.1) - procedura formale relativa alla gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi (vedi req. I.4.3.2) - Presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro (vedi req. III.1.2) 	- 5	In relazione al principio di garanzia dell'utenza si ritiene importante conservare la constatazione di inadeguatezze/non corrispondenze del progetto rilevate (e verbalizzate) in sede di verifica in loco.

GESTIONE PROGETTO		
Condizione	Quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Inadeguatezza/non rispondenza alla normativa di riferimento per i corsi non ricompresi nell'art. 17 commi 1 e 2 della l.r. 32/2002 per l'erogazione dei quali è comunque richiesto l'accREDITAMENTO al sistema della formazione regionale	- 5	In relazione al principio di garanzia dell'utenza si ritiene importante conservare la constatazione di inadeguatezze/non corrispondenze del progetto rilevate (e verbalizzate) in sede di verifica in loco.
Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato relativamente alle caratteristiche dei locali e laboratori. Qualora l'inadeguatezza/non corrispondenza di cui sopra riguardi anche violazioni della normativa in materia di sicurezza	- 5 - 8	In relazione al principio di garanzia dell'utenza si ritiene importante conservare la constatazione di inadeguatezze/non corrispondenze del progetto rilevate (e verbalizzate) in sede di verifica in loco, conservando altresì l'aggravio in relazione a violazioni della normativa sulla sicurezza.
Gravi irregolarità nella tenuta dei registri	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi: <ul style="list-style-type: none"> • Assenza dei registri (per attività di aula o di stage o FAD) • Incompletezza / manipolazione nelle registrazioni quali, a titolo di esempio, ripetuta assenza di firme, cancellature, fogli strappati, altre forme evidenti di manipolazione • Difformità tra quanto riportato nei registri e l'ultimo calendario • Non rispondenza degli allievi presenti o delle attività in corso rispetto a quanto indicato nei registri
Assenza della necessaria autorizzazione alle variazioni all'attività formativa così come previsto nelle "procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni"	- 5	
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di affidamento a terzi	- 3	
Irregolarità nell'attuazione delle procedure di riconoscimento crediti ed attestazione delle competenze sulla base della relativa normativa	- 5	

RENDICONTAZIONE PROGETTO		
Condizione	Quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Ritardo nella consegna del rendiconto / documentazione di chiusura rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.	- 5	
Ritardo nella consegna delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto / documentazione di chiusura rispetto al termine stabilito dall'Amministrazione per la presentazione delle integrazioni	- 5	

SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO		
Condizione	Quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Sospensione accreditamento	- 5	

Così come disposto all'art. 7.1 qualora l'Organismo non registri infrazioni/irregolarità per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'organismo al termine del suddetto biennio con un massimo di 10 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'organismo al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento.

B) Gestione crediti / debiti: casistica condizioni premianti e quantificazione del punteggio aggiuntivo

All'organismo accreditato possono essere attribuiti crediti e debiti (massimo 15 punti) connessi alla presenza o meno delle seguenti condizioni premianti.

Requisiti di efficienza	Quantificazione crediti Massimo	Quantificazione debiti Massimo	Ulteriore specificazione
Livello di efficienza progettuale	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso
Livello di abbandono	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
Livello successo formativo	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è <u>6 punti</u>	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere sottratto relativamente a tale blocco di condizioni è <u>6 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.

Requisiti di efficacia	Quantificazione crediti Massimo	Quantificazione debiti Massimo	Ulteriore specificazione
Soddisfazione dell'utenza	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	
Valutazione degli esiti occupazionali	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	
	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è <u>4 punti</u>	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere sottratto relativamente a tale blocco di condizioni è <u>4 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.

È previsto un punteggio aggiuntivo una tantum per la fusione, da parte di Organismi formativi già accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., secondo la tabella sottostante:

Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Fusione tra due Organismi Formativi	+ 2	
Fusione tra tre o più Organismi Formativi	+ 5	

Gli organismi formativi che si fondono devono impegnarsi a non sciogliersi per un periodo di 5 anni pena una penalizzazione di 15 punti, per organismo formativo, qualora decidessero di riaccreditarsi.

Art. 9 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accreditamento

L'accreditamento viene sospeso nei casi indicati nella tabella C che segue.

Tabella C - Causa Sospensione dell'accreditamento

TIPO	ESITO
C.1 L'organismo non risolve le non conformità riguardanti uno o due punti relativi ai contenuti dei requisiti, non attinenti efficacia/efficienza, entro il termine fissato dalla Regione (vedi art. 7.3.I).	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.2 L'organismo presenta non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza (vedi art. 7.3.II).	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.3 Perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.4 L'organismo si viene a trovare in stato di liquidazione volontaria. In caso di liquidazione volontaria non si applica la penalità prevista dall'art. 8.2 lettera A – tabella “Sospensione accreditamento”.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.5 L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.6 La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.	decreto di sospensione adottato dalla Regione

La sospensione dell'accreditamento e la re-immissione in accreditamento vengono disposti con decreto del dirigente del competente Settore Regionale.

L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002 e s.m.i..

I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative non potranno iscriversi a corsi tenuti da organismi il cui accreditamento risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Nei casi di cui ai punti C.1 e C.2, se l'organismo non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi dalla data del decreto di sospensione, così come previsto dal punto D.12 della Tab. D, verrà predisposta la revoca dell'accreditamento.

Si specifica che per “punti relativi ai contenuti dei requisiti” si intendono i punti inseriti all'interno della colonna “contenuto del requisito” di cui all'art. 4

ad esempio se le non conformità attribuite riguardassero:

- i punti del requisito II.1.3.c) e II.1.3.a) vi sarà una penalizzazione con sottrazione di -4 punti dal Monte crediti complessivo (le non conformità dovranno comunque essere risolte così come previsto dall'art. 7.3.I).
- i punti II.1.4.a), II.1.3.a) e II.1.3.d) vi sarà una penalizzazione con sottrazione di -6 punti dal Monte crediti complessivo con la sospensione dall'accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate (così come previsto dall'art. 9 - tabella C – lett. C2)”

La sospensione dell'accreditamento non pregiudica il rispetto di tutti gli obblighi previsti nei requisiti di mantenimento dell'accreditamento.

L'accreditamento è revocato nei casi indicati nella seguente tabella D.

Tabella D - Causa Revoca dell'accreditamento

TIPO	ESITO
D.1 L'organismo incorre nella cancellazione dal Registro delle Imprese.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.2 L'organismo si viene a trovare in stato di liquidazione giudiziale e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà reimmettere in accreditamento l'Organismo qualora ne venga fatta richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa la quale perciò risulti in grado di riprendere l'attività precedente per la quale era stata accreditata.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.3 Nei confronti del legale rappresentante dell'organismo è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.4 L'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.5 L'organismo che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.6 L'organismo che incorre in gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.7 L'organismo che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.8 L'organismo si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti o ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'articolo 17 della LR 32/02.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.9 L'organismo non permette ai funzionari e/o agli incaricati regionali l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.10 L'organismo non adotta un sistema di qualità accreditato/certificato entro 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.11 L'organismo non disponga della certificazione/accreditamento del sistema di qualità da parte dell'ente certificatore/accreditante.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.12 L'organismo non risolve le cause che hanno provocato la sospensione entro i 12 mesi dalla data del decreto di sospensione.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.13 L'organismo esaurisce il proprio "monte-crediti complessivo" per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti o per applicazione dei debiti conseguenti al mancato superamento della soglia minima degli indicatori di efficienza ed efficacia.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.14 L'organismo non realizza alcuna attività formativa finanziata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 32/2002, finanziata da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali, per due anni consecutivi.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.15 L'organismo è incorso in grave negligenza nello svolgimento delle attività formative previste dalla DGR 51 del 26/01/2015.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.16 L'organismo non rispetti gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.17 L'organismo non rispetti la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 4, requisito II .1.1.d) del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.18 L'organismo non rispetti la soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, di cui all'art. 4, requisito I.2.7 del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione

La causa di revoca di cui alla lettera D.13 connessa all'azzeramento del monte crediti per irregolarità va riferita al monte crediti complessivo di cui all'art. 8.1.

Relativamente alla causa di revoca di cui alla lettera D.14, si precisa che gli organismi che nell'ambito del controllo di mantenimento risultino aver erogato, in due anni consecutivi, esclusivamente attività formativa rivolta a soggetti fruitori di voucher individuale conservano l'accreditamento purché dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver erogato tale tipologia di attività. In tale caso gli organismi sono tenuti a fornire alla Regione idonea documentazione comprovante l'erogazione del/dei voucher individuale/i.

La revoca dell'accreditamento viene disposta con decreto del dirigente del competente Settore regionale.

La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca.

L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002 e s.m.i..

L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento nei casi previsti ai punti D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8 e D.9 non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati nella tabella D il suddetto termine è ridotto a due anni.

L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 10 - Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca, o sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione o di revoca dell'accreditamento l'organismo deve comunque garantire la conclusione delle attività formative già avviate.

Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accreditamento dell'organismo:

- nel caso di attività finanziata sia già stata sottoscritta la convenzione;
- nel caso di attività riconosciuta sia stato comunicato l'avvio delle attività formative, così come disposto dalle vigenti normative di riferimento in materia.

Nei casi di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione o la revoca dell'accreditamento di un organismo non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di voucher o, nel caso di attività riconosciute sia stato comunicato l'avvio della attività formative.

Art. 11 - Rinuncia all'accreditamento

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento, in tal caso, in presenza di attività formative già avviate, così come definite al precedente art. 10, deve comunque esserne garantita la conclusione.

L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'organismo che rinuncia all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Non sarà possibile rinunciare all'accreditamento qualora sia in corso un procedimento di revoca nei casi previsti ai punti D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8 e D.9 della Tabella D di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

Se un organismo formativo accreditato trasferisce il ramo d'azienda relativo alla formazione ad altro organismo formativo accreditato, per l'organismo formativo cedente detta variazione si configura come rinuncia all'accreditamento, salvo il caso in cui, nonostante la cessione, permangono i requisiti minimi per mantenere l'accreditamento.

Art. 12 - Accreditamento e candidature su bandi pubblici per attività formative

Possono realizzare interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione e attività riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, soltanto gli organismi che abbiano ottenuto l'accreditamento.

Per lo svolgimento di attività di formazione offerte ad utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) l'organismo deve essere accreditato, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente direttiva in merito all'attività di formazione istituzionale erogata da corsi di studio universitari e la determinazione di diverse specifiche condizioni contenute nei singoli avvisi a voucher.

La data di accreditamento è quella del decreto dirigenziale che concede l'accreditamento e dispone l'iscrizione nell'elenco degli organismi accreditati.

Art. 12 bis - Il sistema di valutazione degli organismi formativi accreditati (articolo 73 del Regolamento 47/R)

Il Sistema di Valutazione

Il sistema di valutazione degli organismi formativi nasce con lo scopo di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi accreditati e permettere quindi all'utenza di disporre di elementi utili alla scelta delle attività formative. Allo stesso tempo esso promuove una crescita complessiva del sistema delle agenzie formative.

Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dagli organismi formativi e si basa su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri:

- situazione economico-finanziaria
- risorse professionali
- dotazione logistica

- relazioni con il territorio
- attività
- efficienza
- efficacia

Tali criteri sono il risultato dell'aggregazione di sotto-indicatori. L'aggregazione dei criteri consente di determinare il rating complessivo, composto da:

- un indice sintetico di accreditamento, relativo alle caratteristiche strutturali (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).
- un indice sintetico di valutazione, relativo alle attività svolte ed ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività svolte

Con cadenza annuale vengono elaborati i dati raccolti e viene calcolato un indice di valutazione risultante dalla media ponderata degli indici di accreditamento e di valutazione sopra descritti. Sulla base dell'indice di valutazione viene redatta una graduatoria nella quale gli organismi formativi sono inseriti in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria viene resa nota all'utenza mediante il sito internet regionale ed in particolare mediante il catalogo dell'offerta formativa.

Il modello di rating si configura come sviluppo del sistema di accreditamento e si prefigge l'obiettivo di misurare il posizionamento relativo di ogni singolo organismo formativo rispetto agli altri, ponderando opportunamente i punteggi ottenuti da ciascun organismo per i diversi criteri di analisi. Quindi, il modello non è finalizzato all'individuazione degli organismi da accreditare o da espungere dal sistema di accreditamento: oggetto di indagine del rating sono infatti i soli organismi che hanno ottenuto l'accreditamento per erogare i servizi di formazione.

I Criteri

I criteri sono elaborati in considerazione degli indicatori disponibili in virtù dell'attuale configurazione del sistema regionale di accreditamento.

Di seguito sono indicati i criteri, distinti sulla base della loro afferenza all'indice sintetico di accreditamento o di valutazione.

Indice sintetico di valutazione

Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
A	Attività svolta	A.1	Attività svolte dall'organismo formativo	Numero complessivo di ore di formazione erogate da parte dell'organismo (sono considerate unicamente le ore erogate per attività finanziata/riconosciuta dalla Regione Toscana)
B	Efficienza	B.1	Livello di efficienza progettuale	Rapporto tra importo rendicontato e revisionato ed importo approvato (punto IV.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		B.2	Livello di abbandono	Rapporto tra partecipanti alla conclusione e in avvio delle attività (punto IV.2.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		B.3	Livello di successo formativo	Rapporto tra partecipanti formati e partecipanti ad avvio delle attività (punto IV.3.1)

Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
C	Efficacia	C.1	Soddisfazione dell'utenza	Valutazione positiva espressa da almeno l'80% degli allievi formati (punto V.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		C.2	Valutazione degli esiti occupazionali	Rapporto tra allievi occupati e allievi iscritti (punto VI.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)

Indice sintetico di accreditamento (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).

Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
D	Situazione economico-finanziaria	D.1	Fatturato da formazione in termini assoluti	Fatturato in termini assoluti derivante dall'attività di formazione professionale (solo attività finanziata/riconosciuta dalla Regione Toscana)
		D.2	Fatturato da formazione in termini relativi	Fatturato in termini percentuali derivante dall'attività di formazione professionale (solo attività finanziata/riconosciuta dalla Regione Toscana)
E	Risorse professionali	E.1	Livello di qualificazione delle risorse professionali	Misurazione del livello di qualificazione delle risorse professionali sulla base dei seguenti elementi: tipo di contratto di lavoro, livello di istruzione, anni di collaborazione con l'ente, ore di aggiornamento svolte nell'ultimo biennio
F	Dotazione logistica	F.1	Livello di dotazione logistica	Mq a disposizione per aule, didattiche, uffici, servizi di accoglienza (ricompresi nel set minimo)
G	Relazione con il territorio	G.1	Rapporto con enti competenti in materia di lavoro	Numero di protocolli attivati

Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
		G.2	Radicamento sul territorio	Numero di anni di attività formativa svolta sul territorio (con lo stesso numero di P.Iva)
		G.3	Attivazione stage	Numero stage attivati
		G.4	Accordi con altri attori	Numero di progetti effettuati in ATI, ATS nell'ambito dell'offerta formativa finanziata dalla RT

Il Metodo di Calcolo

Il sistema prevede la definizione di macro indicatori, di indicatori e dei relativi pesi il cui totale fa 100. All'interno di ogni macro indicatore vi sono degli indicatori semplici. Il sistema di calcolo prevede i seguenti passaggi:

- standardizzazione da 0 a 100 dell'indicatore semplice usando la formula seguente:
 $[(\text{valore} - \text{min}) / (\text{max} - \text{min})] * 100$ se l'indicatore ha un significato positivo quando il punteggio è alto altrimenti
- $[(\text{max} - \text{valore}) / (\text{max} - \text{min})] * 100$ se l'indicatore ha un significato negativo quando il punteggio è alto

Il risultato ottenuto viene ponderato in base al peso percentuale che allo stesso è attribuito con un calcolo del genere:

- $x * \text{peso} / 100$

Si ottiene un punteggio finale dell'organismo formativo che risulta dalla somma dei risultati ottenuti su ogni indicatore semplice. Si ottiene quindi una graduatoria finale ordinata in maniera decrescente.

La Rilevazione dei Dati e l'Elaborazione della Graduatoria

I dati vengono rilevati da parte della Regione entro il primo quadrimestre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.

I dati sono estrapolati dal db FSE oppure dal data base del sistema di accreditamento.

La graduatoria viene determinata entro il mese di dicembre di ogni anno e rimane valida per un intero anno. Essa viene resa pubblica nei confronti dell'utenza mediante il Catalogo dell'offerta formativa e mediante il sito internet regionale.

L'attuazione del sistema di rating di cui sopra è subordinata all'implementazione di un apposito sistema informatico regionale.

Art. 13 - Controversie

Eventuali contestazioni mosse dall'organismo all'operato della Regione devono essere presentate al competente Settore Regionale, entro 30 giorni dall'evento che ha generato la contestazione.

Qualora l'organismo abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il competente Settore Regionale può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Avverso le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda;
- sospensione;
- revoca;
- sottrazione di punteggi;
- attribuzione Crediti e/o Debiti;
- pronunciamento in merito a controversie;

è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Le determinazioni sopra indicate sono normalmente assunte con lettera del dirigente responsabile salvo le casistiche per le quali il presente atto prevede il decreto oppure l'eventualità in cui si tratti di situazioni che pregiudicano le posizioni giuridiche di terzi, nel qual caso sono assunte mediante atto amministrativo dirigenziale.

Art. 14 - Norme transitorie per il passaggio dal sistema di accreditamento di cui alla DGR 968/2007 e ss.mm.ii. al sistema di accreditamento di cui alla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.

Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di revoca adottati ai sensi di quanto previsto dalla DGR 968/2007 e ss.mm.ii. In conseguenza di ciò, un soggetto sottoposto a provvedimento di revoca potrà presentare una nuova domanda di accreditamento, secondo quanto previsto dal presente atto, trascorsi i termini previsti dalla DGR 968/2007 e ss.mm.ii..

Art. 15 - Ricognizione dei principali adeguamenti richiesti agli organismi formativi accreditati a valere sull'avviso pubblico approvato con decreto 16916/2017 e ss.mm.ii. e indicazione dei termini per l'adeguamento

Abrogato

Art. 16 - Disposizioni per l'adeguamento da parte degli organismi formativi che hanno presentato domanda a valere sull'avviso pubblico n. 16916/2017 e ss.mm.ii.

Abrogato

Art. 17 - Norme Transitorie

Le modifiche introdotte con DGR n. 1367/2020 al requisito II.1 “Disponibilità e adeguatezza locali, arredi e attrezzature”, punto II.1.1.d) relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano alle domande di accreditamento presentate successivamente alla data indicata nel decreto del dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro con il quale si comunica l’adeguamento del sistema informativo di accreditamento.

La disposizione che prevede un numero minimo di ore settimanali per i contratti di lavoro subordinato part-time introdotta al requisito I.3 “*Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate*” si applica alle nuove domande di accreditamento e alle richieste di variazione delle figure di presidio pervenute successivamente alla data del 18/10/2021.

Con riferimento alle modalità di aggiornamento delle competenze professionali delle Figure di Presidio di cui all’art. 4, requisiti I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4 e I.3.5, riportate nella colonna “Requisiti per il mantenimento”, per gli organismi accreditati entro l’anno 2020 la prima scadenza entro la quale adempiere è il 31/12/2022. Per gli organismi accreditati successivamente, ovvero dal 01/01/2021, la determinazione del primo biennio decorre a partire dall’anno successivo a quello dell’atto di accreditamento (ad esempio per un organismo accreditato nel 2021 la scadenza del primo biennio è il 31/12/2023).

Con riferimento altresì al requisito I.4.2 dell’art. 4 del presente disciplinare “*Presenza di un Piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari, obiettivi, azioni, risorse necessarie, modalità di realizzazione e verifica) e dimostrazione del suo stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto con l’aggiornamento delle figure professionali*” per gli organismi accreditati entro l’anno 2020 la prima scadenza entro la quale adempiere è il 31/12/2022. Per gli organismi accreditati successivamente, ovvero dal 01/01/2021, la determinazione del primo biennio decorre a partire dall’anno successivo a quello dell’atto di accreditamento (ad esempio per un organismo accreditato nel 2021 la scadenza del primo biennio è il 31/12/2023).

Art. 18 - Disposizioni per l'emergenza Covid-19

Di seguito si riportano le disposizioni che vengono adottate per attenuare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sulle attività formative.

Art. 4 - Requisito I.2 : Situazione economico-finanziaria dell’organismo:

- I.2.6 - *Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato in base alla normativa europea recepita nell’ordinamento italiano o comunque secondo una modulistica predefinita di riclassificazione;*
- I.2.7 - *Soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un’ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione;*

sono posticipati gli adempimenti con scadenza al 30/09/2021 ed al 30/09/2022, relativi rispettivamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021. Gli adempimenti si riavvieranno a partire dalla scadenza del 30/09/2023, in raccordo con il 2019, sull’esercizio finanziario 2022.

Art. 4 - Requisito I.3 - Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate: Le scadenze di cui ai punti b) e c) dovute per l’anno 2021 sono posticipate di un anno.

Art. 8.1 - *Monte crediti*

Quale ristoro per le ripercussioni negative dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sulle attività formative vengono attribuiti 5 punti al monte crediti disponibile di ciascun organismo formativo. Tale disposizione si applica agli organismi formativi accreditati entro l’anno 2020 o che hanno presentato domanda di accreditamento entro l’anno 2020.

Art. 8.2 lettera A - *Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti* - è sospesa fino al 31/12/2021 l'applicazione della penalizzazione (-2 punti) sulle irregolarità relative all'invio della documentazione per il mantenimento (invio autocertificazioni e invio verbali di sorveglianza o rinnovo rilasciati dagli Enti di certificazione) con scadenza entro tale data.

Art. 9 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accreditamento - Tabella D - Causa Revoca dell'accreditamento - punto D.14 "*L'organismo non realizza alcuna attività formativa finanziata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 32/2002, finanziata da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali, per due anni consecutivi*". La verifica dell'inattività, che decorre dalla data dell'atto di accreditamento dell'organismo formativo, è sospesa per gli anni 2020 e 2021. Il conteggio del periodo di inattività decorrerà dal 01/01/2022.

Corsi regolati da Accordi Stato / Regioni o da Normative Specifiche

(Requisito I.2.7 - art. 4)

1. Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Atto n. 2407 del 26 gennaio 2006);
Accordo Stato-Regioni e Province autonome n. 128 del 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni”, accordo che definisce la nuova disciplina di riferimento, abrogando l'Accordo Stato / Regioni del 26 gennaio 2006 e successive linee interpretative (Accordo del 8 ottobre 2006):
 - Formazione obbligatoria responsabile servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e addetto servizi di prevenzione e protezione (ASPP) Modulo base A;
 - Formazione obbligatoria per responsabile SPP e addetto SPP Modulo di specializzazione (B) Macro-Settore di attività ATECO 2002 CA,CB, F;
 - Formazione obbligatoria responsabile SPP e addetto SPP - Modulo di specializzazione (B) macro-settore di attività ATECO 2002 A: Agricoltura;
 - Formazione obbligatoria per responsabile SPP e addetto SPP Modulo B (modulo di specializzazione) Macro-Settore di attività ATECO 2002 B PESCA;
 - Formazione obbligatoria responsabile SPP e addetto SPP Modulo B (modulo specializzazione) Macro-Settori ATECO 2002 : DA,DB,DC,DD,DE,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,E,O;
 - Formazione obbligatoria responsabile SPP e addetto SPP Modulo B (modulo di specializzazione) Macro-Settore di attività ATECO 2002 DF,DG,DH;
 - Formazione obbligatoria per responsabile SPP e addetto SPP Modulo B (modulo di specializzazione) Macro-Settore di attività ATECO 2002 G ed I;
 - Formazione obbligatoria responsabile SPP e addetto SPP Modulo B (modulo di specializzazione) settore ATECO 2002 N Sanità - Servizi sociali;
 - Formazione obbligatoria responsabile SPP e addetto SPP Modulo B (modulo di specializzazione) Macro-Settore ATECO 2002 L e M Pubblica Amm.ne e Istruzione
 - Formazione obbligatoria per responsabile SPP e addetto SPP Modulo B (modulo di specializzazione) Macro-Settore di attività ATECO 2002 H,J,K,O,P,Q;
 - Formazione obbligatoria per responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) Modulo di specializzazione (C).

2. Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di Prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Repertorio atti n. 2429 del 26.1.2006):
 - Formazione obbligatoria specifica per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
 - Formazione obbligatoria teorico pratica per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (Accesso attività lavorativa su alberi);
 - Formazione obbligatoria teorico- pratica per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali;
 - Formazione obbligatoria teorico- pratica per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi.

3. Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (repertorio atti n. 223/CSR del 21.12.2011):
 - Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (rischio basso);
 - Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (rischio medio) ;
 - Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (rischio alto).

4. Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997 n. 281 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni (Repertorio atti n. 53/CSR del 22.2.2012):
 - addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
 - addetto alla conduzione di gru per autocarro;
 - addetto alla conduzione di gru a torre;
 - addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
 - addetto alla conduzione di gru mobili;
 - addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali;
 - addetto alla conduzione di escavatori, pale cariatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli;
 - addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo.

5. Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Repertorio atti n. 221/CSR del 21.12.2011):
 - Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori;
 - Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori;
 - Formazione alla salute e sicurezza per preposti;
 - Formazione alla salute e sicurezza per dirigenti;

6. Art. 98 D.lgs. 81/2008 e allegato XIV sul coordinatore della sicurezza:
 - Formazione obbligatoria per coordinatore per la progettazione e per coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.

7. Corsi di aggiornamento relativi ai corsi sopra elencati.